

CODEX

collana diretta da **PAOLO LORO**

demanio beni pubblici

CDX34

IL CODICE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI

aprile 2017

**guida normativa e
raccolta giurisprudenziale**

EXEO edizioni 

ISBN formato pdf 978-88-6907-218-5

RACCOLTE, LINEA CODICISTICA

professionisti

pubblica amministrazione

IL CODICE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI

aprile 2017

GUIDA NORMATIVA
E RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

Abstract: La presente opera si propone come una raccolta di provvedimenti di rango normativo ed attuativo in materia di CONCESSIONI DEMANIALI. Tutti i testi sono presentati in versione vigente e coordinata che ne assicura la corretta lettura nel contesto delle numerose modifiche intervenute nel tempo, mediante una rigorosa annotazione redazionale. Il compendio di giurisprudenza a corredo del *corpus* normativo, completa efficacemente la panoramica giuridica della materia, rendendo la presente opera indispensabile agli operatori del settore.

Copyright © 2017 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. **Il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.**

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le sintesi siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, **invitando l'utente a confrontare le sintesi con il contenuto della relativa sentenza, nonché a verificare presso le fonti ufficiali l'effettiva corrispondenza delle sintesi e degli estratti alla pronuncia di cui sono riportati gli estremi.** Si avvisa inoltre l'utente che la presente raccolta, da utilizzarsi come uno spunto di partenza per ricerche più approfondite, non ha alcuna pretesa di esaustività rispetto all'argomento trattato.

Edizione: 21 aprile 2017 | materia: demanio e beni pubblici | collana: CODEX diretta da Paolo Loro | nic: 34 | tipologia: raccolta | linea: codicistica | formato: digitale, pdf | codice prodotto: CDX34 | ISBN: 978-88-6907-218-5 | editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova – sede operativa: via Buzzacarina 20 35020 Brugine PD | Luogo di elaborazione presso la sede operativa.



professionisti

pubblica amministrazione

www.patrimoniopubblico.it - www.exeoedizioni.it

Art. 46 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione

(G.U.U.E. 28 marzo 2014, n. L 94)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62 e l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:

(1) L'assenza di una chiara normativa che disciplini a livello dell'Unione l'aggiudicazione dei contratti di concessione dà luogo a incertezza giuridica, ostacola la libera fornitura di servizi e provoca distorsioni nel funzionamento del mercato interno. Di conseguenza, gli operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), vengono privati dei loro diritti nell'ambito del mercato interno e perdono importanti opportunità commerciali, mentre le autorità pubbliche talvolta non riescono a utilizzare il denaro pubblico nella maniera migliore, in modo da offrire ai cittadini dell'Unione servizi di qualità ai prezzi migliori. Un quadro giuridico idoneo, equilibrato e flessibile per l'aggiudicazione di concessioni garantirebbe un accesso effettivo e non discriminatorio al mercato a tutti gli operatori economici dell'Unione assicurando altresì la certezza giuridica e favorendo quindi gli investimenti pubblici in infrastrutture e servizi strategici per i cittadini. Tale quadro giuridico consentirebbe inoltre di fornire maggiore certezza giuridica agli operatori economici e potrebbe costituire una base e uno strumento per aprire maggiormente i mercati internazionali degli appalti pubblici e rafforzare gli scambi commerciali mondiali. Particolare importanza dovrebbe essere attribuita al miglioramento delle possibilità di accesso delle PMI a tutti i mercati delle concessioni dell'Unione.

(2) Le norme del quadro legislativo applicabile all'aggiudicazione di concessioni dovrebbero essere chiare e semplici. Esse dovrebbero tenere debito conto della specificità delle concessioni rispetto agli appalti pubblici e non dovrebbero comportare eccessivi oneri burocratici.

(3) Gli appalti pubblici hanno un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020, definita nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata «Europa 2020 — una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» («strategia Europa 2020»), in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari per ottenere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, garantendo contemporaneamente la massima efficienza nell'uso dei fondi pubblici. In tale contesto, i contratti di concessione

rappresentano importanti strumenti nello sviluppo strutturale a lungo termine di infrastrutture e servizi strategici in quanto concorrono al miglioramento della concorrenza in seno al mercato interno, consentono di beneficiare delle competenze del settore privato e contribuiscono a conseguire efficienza e innovazione.

(4) Attualmente, l'aggiudicazione delle concessioni di lavori pubblici è soggetta alle norme di base della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), mentre l'aggiudicazione delle concessioni di servizi con interesse transfrontaliero è soggetta ai principi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare ai principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi, nonché ai principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza. Vi è il rischio di mancanza di certezza giuridica dovuto a interpretazioni divergenti dei principi del trattato da parte dei legislatori nazionali e a profonde disparità tra le legislazioni dei diversi Stati membri. Tale rischio è stato confermato dalla copiosa giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che tuttavia ha affrontato solo parzialmente alcuni aspetti dell'aggiudicazione dei contratti di concessione.

È necessario, a livello di Unione, applicare in maniera uniforme i principi del TFUE in tutti gli Stati membri ed eliminare le discrepanze nell'interpretazione di tali principi al fine di eliminare le persistenti distorsioni del mercato interno. Ciò favorirebbe altresì l'efficienza della spesa pubblica, faciliterebbe la parità di accesso e l'equa partecipazione delle PMI all'aggiudicazione dei contratti di concessione, sia a livello locale che a livello dell'Unione, e promuoverebbe il conseguimento di obiettivi sostenibili delle politiche pubbliche.

(5) La presente direttiva riconosce e riafferma il diritto degli Stati membri e delle autorità pubbliche di decidere le modalità di gestione ritenute più appropriate per l'esecuzione di lavori e la fornitura di servizi. In particolare, la presente direttiva non dovrebbe in alcun modo incidere sulla libertà degli Stati membri e delle autorità pubbliche di eseguire lavori o fornire servizi direttamente al pubblico o di esternalizzare tale fornitura delegandola a terzi. Gli Stati membri o le autorità pubbliche dovrebbero rimanere liberi di definire e specificare le caratteristiche dei servizi da fornire, comprese le condizioni relative alla qualità o al prezzo dei servizi, conformemente al diritto dell'Unione, al fine di perseguire i loro obiettivi di interesse pubblico.

(6) È opportuno ricordare che gli Stati membri sono liberi di decidere, in conformità ai principi del TFUE in materia di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e libera circolazione delle persone, di organizzare la prestazione di servizi come servizi di interesse economico generale o come servizi non economici di interesse generale ovvero come una combinazione di tali servizi. È altresì opportuno ricordare che la presente direttiva lascia impregiudicata la libertà delle autorità nazionali, regionali e locali di definire, in conformità del diritto dell'Unione, i servizi d'interesse economico generale, il relativo ambito e le caratteristiche del servizio da prestare, comprese le eventuali condizioni relative alla qualità del servizio, al fine di perseguire gli obiettivi delle politiche pubbliche. Anche la facoltà delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, affidare e finanziare i servizi di interesse economico generale, conformemente all'articolo 14 TFUE e al protocollo n. 26 allegato al TFUE e al trattato sull'Unione europea (TUE), dovrebbe restare impregiudicata. Inoltre, la presente direttiva non riguarda il finanziamento dei servizi di interesse economico generale o le sovvenzioni concesse dagli Stati membri, in particolare nel settore sociale, in conformità delle norme dell'Unione sulla concorrenza. È opportuno chiarire che i servizi non economici di interesse generale non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della

presente direttiva.

(7) È altresì opportuno rammentare che la presente direttiva non dovrebbe incidere sulla normativa degli Stati membri in materia di previdenza sociale. Essa non dovrebbe nemmeno comportare la liberalizzazione di servizi di interesse economico generale, riservati a enti pubblici o privati, né la privatizzazione di enti pubblici che forniscono servizi.

(8) Nel caso di concessioni pari o superiori a un determinato valore, è opportuno procedere a un coordinamento minimo delle procedure nazionali per l'aggiudicazione di tali contratti sulla base dei principi del TFUE, nell'ottica di garantire l'apertura delle concessioni alla concorrenza e un adeguato livello di certezza giuridica. Tali norme di coordinamento dovrebbero limitarsi a quanto è necessario per realizzare gli obiettivi succitati e garantire un certo livello di flessibilità. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di completare e sviluppare ulteriormente tali norme qualora lo ritenessero opportuno, in particolare per meglio garantire la conformità ai summenzionati principi.

(9) È opportuno precisare che i raggruppamenti di operatori economici, inclusi quelli sotto forma di associazione temporanea, possono partecipare a procedure di aggiudicazione senza dover assumere una forma giuridica specifica. Nella misura in cui ciò sia necessario, ad esempio nei casi in cui sia prevista la responsabilità in solido, è possibile imporre una forma specifica quando la concessione venga aggiudicata a tali raggruppamenti. È inoltre opportuno precisare che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori dovrebbero poter indicare esplicitamente in che modo i raggruppamenti di operatori economici siano tenuti a soddisfare i requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o ai criteri relativi alle capacità tecniche e professionali imposti agli operatori economici che partecipano in proprio. L'esecuzione di contratti di concessione da parte di raggruppamenti di operatori economici può rendere necessario definire condizioni che non sono imposte a singoli partecipanti. Tali condizioni, che dovrebbero essere giustificate da ragioni oggettive e proporzionate, potrebbero comprendere, per esempio, l'obbligo di nominare una rappresentanza congiunta o un partner capofila ai fini della procedura di aggiudicazione della concessione o di fornire informazioni sulla costituzione di detti raggruppamenti.

(10) È opportuno adottare alcune norme di coordinamento anche per l'aggiudicazione di concessioni di lavori e servizi nei settori dell'energia e dei servizi di trasporto e postali, considerato che le autorità nazionali possono influenzare il comportamento dei soggetti che operano in tali settori e tenendo conto del fatto che i mercati in cui essi agiscono sono chiusi a causa di diritti esclusivi o speciali concessi dagli Stati membri per quanto riguarda la fornitura, la creazione o il funzionamento delle reti di erogazione dei servizi in questione.

(11) Le concessioni sono contratti a titolo oneroso mediante i quali una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori o la prestazione e gestione di servizi a uno o più operatori economici. Tali contratti hanno per oggetto l'acquisizione di lavori o servizi attraverso una concessione il cui corrispettivo consiste nel diritto di gestire i lavori o i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo. Essi possono, ma non devono necessariamente, implicare un trasferimento di proprietà alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori, ma i vantaggi derivanti dai lavori o servizi in questione spettano sempre alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori.

(12) Ai fini della presente direttiva è opportuno precisare che il mero finanziamento, in particolare tramite sovvenzioni, di un'attività, spesso legato all'obbligo di rimborsare gli importi ricevuti qualora non siano utilizzati per gli scopi previsti, non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

(13) Inoltre, i regimi in cui tutti gli operatori che soddisfano determinate condizioni sono autorizzati a svolgere un determinato compito, senza selettività, come i sistemi basati sulla scelta del cliente e i sistemi di buoni servizio, non dovrebbero configurarsi come concessioni, compresi quelli fondati su accordi giuridici tra l'autorità pubblica e gli operatori economici. Tali sistemi si basano generalmente su una decisione dell'autorità pubblica che definisce le condizioni trasparenti e non discriminatorie applicabili all'accesso continuo da parte degli operatori economici alla fornitura di servizi specifici, quali i servizi sociali, consentendo ai clienti di scegliere tra tali operatori.

(14) Inoltre, non dovrebbero configurarsi come concessioni determinati atti dello Stato membro, quali autorizzazioni o licenze, con cui lo Stato membro o una sua autorità pubblica stabiliscono le condizioni per l'esercizio di un'attività economica, inclusa la condizione di eseguire una determinata operazione, concesse di norma su richiesta dell'operatore economico e non su iniziativa dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore e nel cui quadro l'operatore economico rimane libero di recedere dalla fornitura dei lavori o servizi. Nel caso di tali atti dello Stato membro, si applicano le disposizioni specifiche della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). A differenza di detti atti dello Stato membro, i contratti di concessione stabiliscono obblighi reciprocamente vincolanti in virtù dei quali l'esecuzione di tali lavori o servizi è soggetta a specifici requisiti definiti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore e aventi forza esecutiva.

(15) Inoltre, taluni accordi aventi per oggetto il diritto di un operatore economico di gestire determinati beni o risorse del demanio pubblico, in regime di diritto privato o pubblico, quali terreni o qualsiasi proprietà pubblica, in particolare nel settore dei porti marittimi o interni o degli aeroporti, mediante i quali lo Stato oppure l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore fissa unicamente le condizioni generali d'uso senza acquisire lavori o servizi specifici, non dovrebbero configurarsi come concessioni ai sensi della presente direttiva. Ciò vale di norma per i contratti di locazione di beni o terreni di natura pubblica che generalmente contengono i termini che regolano la presa di possesso da parte del conduttore, la destinazione d'uso del bene immobile, gli obblighi del locatore e del conduttore per quanto riguarda la manutenzione del bene immobile, la durata della locazione e la restituzione del possesso del bene immobile al locatore, il canone e le spese accessorie a carico del conduttore.

(16) Inoltre, non dovrebbero configurarsi come concessioni ai sensi della presente direttiva neppure gli accordi che attribuiscono diritti di passaggio relativi all'utilizzo di beni immobili pubblici per la fornitura o la gestione di linee o reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico, sempre che tali accordi non impongano un obbligo di fornitura né implicino l'acquisizione di servizi da parte di un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore per sé o per gli utenti finali.

(17) I contratti che non implicano pagamenti al contraente e ai sensi dei quali il contraente è remunerato in base a tariffe regolamentate, calcolate in modo da coprire la totalità dei costi e degli investimenti sostenuti dal contraente per la fornitura del servizio, non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

(18) Le difficoltà legate all'interpretazione dei concetti di «contratto di concessione» e di «appalto pubblico» hanno generato una costante incertezza giuridica tra i soggetti interessati e sono state oggetto di numerose sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Ne consegue che è necessario precisare meglio la definizione di concessione, in particolare facendo riferimento al concetto di «rischio operativo». La caratteristica principale di una concessione, ossia il diritto di gestire un lavoro o un servizio, implica sempre il trasferimento

al concessionario di un rischio operativo di natura economica che comporta la possibilità di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e i costi sostenuti per realizzare i lavori o i servizi aggiudicati in condizioni operative normali, anche se una parte del rischio resta a carico dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. L'applicazione di norme specifiche per la disciplina dell'aggiudicazione di concessioni non sarebbe giustificata se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sollevasse l'operatore economico da qualsiasi perdita potenziale garantendogli un introito minimo pari o superiore agli investimenti effettuati e ai costi che l'operatore economico deve sostenere in relazione all'esecuzione del contratto. Allo stesso tempo, occorre precisare che alcuni accordi remunerati esclusivamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore dovrebbero configurarsi come concessioni qualora il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore per eseguire il lavoro o fornire il servizio dipenda dall'effettiva domanda del servizio o del bene o dalla loro fornitura.

(19) Qualora la regolamentazione settoriale specifica elimini il rischio prevedendo una garanzia a favore del concessionario per il recupero degli investimenti e dei costi sostenuti per l'esecuzione del contratto, il contratto stesso non dovrebbe configurarsi come una concessione ai sensi della presente direttiva. Il fatto che il rischio sia limitato sin dall'inizio non dovrebbe escludere che il contratto si configuri come concessione. Può essere questo il caso, per esempio, di settori con tariffe regolamentate o dove il rischio operativo sia limitato mediante accordi di natura contrattuale che prevedono una compensazione parziale, inclusa una compensazione in caso di cessazione anticipata della concessione per motivi imputabili all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore ovvero per cause di forza maggiore.

(20) Un rischio operativo dovrebbe derivare da fattori al di fuori del controllo delle parti. Rischi come quelli legati a una cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali da parte dell'operatore economico o a cause di forza maggiore non sono determinanti ai fini della qualificazione come concessione, dal momento che rischi del genere sono insiti in ogni contratto, indipendentemente dal fatto che si tratti di un appalto pubblico o di una concessione. Il rischio operativo dovrebbe essere inteso come rischio di esposizione alle fluttuazioni del mercato, che possono derivare da un rischio sul lato della domanda o sul lato dell'offerta ovvero contestualmente da un rischio sul lato della domanda e sul lato dell'offerta. Per rischio sul lato della domanda si intende il rischio associato alla domanda effettiva di lavori o servizi che sono oggetto del contratto. Per rischio sul lato dell'offerta si intende il rischio associato all'offerta dei lavori o servizi che sono oggetto del contratto, in particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda alla domanda. Ai fini della valutazione del rischio operativo, dovrebbe essere preso in considerazione in maniera coerente ed uniforme il valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.

(21) La nozione di «organismi di diritto pubblico» è stata esaminata ripetutamente nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Diverse precisazioni sono essenziali per la piena comprensione di tale concetto. È pertanto opportuno precisare che un organismo che opera in condizioni normali di mercato, mira a realizzare un profitto e sostiene le perdite che risultano dall'esercizio delle sue attività non dovrebbe essere considerato un «organismo di diritto pubblico», in quanto è lecito supporre che sia stato istituito allo scopo o con l'incarico di soddisfare esigenze di interesse generale che sono di natura industriale o commerciale. Analogamente, la Corte ha anche esaminato la condizione relativa all'origine del finanziamento dell'organismo in questione, precisando che per «finanziamento

maggioritario» si intende per più della metà e che tale finanziamento può includere pagamenti da parte di utenti che sono imposti, calcolati e riscossi in conformità di norme di diritto pubblico.

(22) È opportuno definire i «diritti esclusivi» e i «diritti speciali» in quanto tali nozioni sono essenziali per l'ambito di applicazione della presente direttiva e la nozione di «enti aggiudicatori». Si dovrebbe chiarire che gli enti che non sono né enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), né imprese pubbliche sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva solo nella misura in cui esercitano una delle attività interessate sulla base di detti diritti. Tuttavia, essi non saranno considerati enti aggiudicatori se tali diritti sono stati concessi per mezzo di una procedura basata su criteri oggettivi, in particolare ai sensi della legislazione dell'Unione, e alla quale sia stata assicurata un'adeguata pubblicità. Tale normativa dovrebbe comprendere la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Occorre altresì chiarire che tale elenco di atti legislativi non è esaustivo e che i diritti concessi in qualsiasi forma mediante altre procedure fondate su criteri oggettivi e alle quali sia stata assicurata un'adeguata pubblicità non rilevano ai fini della determinazione degli enti aggiudicatori contemplati dalla presente direttiva.

(23) La presente direttiva dovrebbe applicarsi unicamente ai contratti di concessione il cui valore sia pari o superiore a una determinata soglia, che dovrebbe riflettere il chiaro interesse transfrontaliero delle concessioni per gli operatori economici con sede in Stati membri diversi da quello dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. Di conseguenza, è necessario definire il metodo di calcolo del valore stimato di una concessione e tale metodo dovrebbe essere identico per le concessioni di lavori e di servizi, dato che entrambi i contratti hanno spesso ad oggetto elementi legati a lavori e a servizi. Il calcolo dovrebbe fare riferimento al fatturato totale del concessionario quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, IVA esclusa, per la durata del contratto.

(24) La necessità di garantire l'effettiva apertura del mercato e un giusto equilibrio nell'applicazione delle norme sull'aggiudicazione delle concessioni nei settori dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali esige che gli enti interessati siano individuati prescindendo dalla loro qualificazione giuridica. Si dovrebbe pertanto provvedere affinché non sia messa in pericolo la parità di trattamento tra enti aggiudicatori del settore pubblico ed enti che operano nel settore privato. È inoltre necessario far sì che, conformemente all'articolo 345 TFUE, sia lasciato impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri. Per tale motivo, alle concessioni aggiudicate da enti che esercitano una delle summenzionate attività allo scopo di svolgere tali attività dovrebbero applicarsi norme specifiche e uniformi, a prescindere dal fatto che si tratti di uno Stato, di autorità regionali o locali, di organismi di diritto pubblico, di imprese pubbliche o di altri enti che godono di diritti esclusivi o speciali. Si dovrebbe presumere che svolgano tali attività gli enti responsabili, a norma del diritto nazionale, della fornitura dei servizi correlati a una delle attività di cui all'allegato II.

(25) È opportuno chiarire che le attività pertinenti nel settore aeroportuale comprendono anche i servizi forniti ai passeggeri che contribuiscono al regolare funzionamento delle strutture aeroportuali e che è legittimo attendersi da un aeroporto moderno e ben funzionante, quali servizi di vendita al dettaglio, di ristorazione pubblica e di parcheggio auto.

(26) Taluni enti operano nei settori della produzione, trasmissione o distribuzione sia settori

decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituiti dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e dall'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme del presente capo.

Art. 81. Efficacia delle disposizioni

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Legge 24 dicembre 1993, n. 560. Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(G.U. 31 dicembre 1993, n. 306).

Art. 1.

1. Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti alle norme della presente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, ivi compresi quelli di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonché con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonché dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale.

2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione dei commi 5, 13 e 14, si applicano altresì:

a) agli alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni costruiti od acquistati ai sensi dell'articolo 1, n. 3), delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1967, n. 42, della legge 7 giugno 1975, n. 227, e della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e successive modificazioni, nonché agli alloggi che, ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono stati trasferiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

b) agli alloggi non di servizio di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa costruiti od acquistati fino alla data della trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni. Le modalità di alienazione dei predetti alloggi sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nell'atto di concessione di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 12 agosto 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 28 agosto 1992;

c) agli alloggi acquisiti dagli Enti di sviluppo ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni ed integrazioni, che siano tuttora nella disponibilità degli Enti medesimi;

d) [1].

2 bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle unità immobiliari degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalità di edilizia residenziale pubblica. Agli immobili urbani pubblici e a quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, adibiti a uso diverso da quello di edilizia residenziale si applicano le disposizioni degli articoli 38 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni

[2].

3. Sono esclusi dalle norme della presente legge gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti, gli alloggi realizzati con mutuo agevolato di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, nonché quelli soggetti ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

4. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulano, su proposta degli enti proprietari, sentiti i comuni ove non proprietari, piani di vendita al fine di rendere alienabili determinati immobili nella misura massima del 75 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia fermo restando che gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono essere venduti nella loro globalità. Trascorso tale termine, gli enti proprietari, nel rispetto dei predetti limiti, procedono alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo a norma della presente legge [3].

4 bis. Gli alloggi compresi nei piani di vendita di cui al comma 4 che si rendono liberi sono immediatamente segnalati dall'ente gestore al comune, che provvede all'assegnazione ai soggetti aventi diritto [4].

5. L'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore.

6. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al comma 4 gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.

7. Gli assegnatari di cui al comma 6, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori di handicap, qualora non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio, che non può essere alienato a terzi ad eccezione degli alloggi di cui al comma 2, lettera a), i quali possono essere alienati a terzi purché all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della locazione sulla base della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica [5].

8. Per le finalità di cui al comma 6, gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità e disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto.

9. I soggetti assegnatari di alloggio che non si trovino nelle condizioni di cui al comma 7 possono presentare domanda di acquisto dell'alloggio, in sede di prima applicazione della presente legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero entro un anno dall'accertamento, da parte dell'ente gestore, dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario. Trascorsi tali termini, gli alloggi possono essere venduti a terzi purché in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Hanno titolo di priorità a parità di prezzo nell'acquisto le società cooperative edilizie iscritte all'albo nazionale di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che si impegnano, con atto d'obbligo, a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore a otto anni. Ai fini della cessione a terzi, sono assimilati agli alloggi di cui al presente comma gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), che risultino liberi, i quali dovranno essere offerti prioritariamente agli enti locali [6].

10. Il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi

tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, e di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e delle successive revisioni. Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile, fino al limite massimo del 20 per cento. Il pagamento del prezzo viene effettuato entro quindici giorni dal perfezionamento del contratto di alienazione.

10 bis. In caso di necessità, documentata dall'ente gestore, di effettuare interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione, di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di edifici inseriti nei piani di vendita, il prezzo, determinato ai sensi del comma 10, è aumentato dei costi sostenuti per i suddetti interventi [7].

11. La determinazione del prezzo può essere, in alternativa a quanto previsto dal comma 10, stabilita dall'Ufficio tecnico erariale su richiesta dell'acquirente. In tal caso la determinazione del prezzo si intende definitiva anche se la valutazione dell'Ufficio tecnico erariale è superiore ai prezzi stabiliti secondo i criteri previsti dal comma 10, salva la facoltà di revoca della domanda di acquisto, da esercitarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione del prezzo. Se viene richiesta, da parte dell'acquirente, la rettifica della rendita catastale in diminuzione, a causa della comprovata difformità di tale rendita tra l'immobile richiesto in cessione ed altro di superficie e caratteristiche analoghe, ubicato nello stesso stabile o in altro ad esso adiacente, l'Ufficio del territorio dovrà provvedere all'eventuale rettifica entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta [8].

12. Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:

a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione;

b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di 15 anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.

13. I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di quelle di cui ai commi da 15 a 19, nonché i proventi dell'estinzione del diritto di prelazione richiamato al comma 25, destinati alle finalità indicate al comma 5, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari. Tali proventi sono contabilizzati a cura dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio, comunque denominato, nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e versati in un apposito conto corrente denominato "Fondi CER destinati alle finalità della legge n. 560 del 1993, istituito presso la sezione di tesoreria provinciale, a norma dell'articolo 10, dodicesimo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130" [9].

14. Le regioni, su proposta dei competenti IACP e dei loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale, determinano annualmente la quota dei proventi di cui al comma 13 da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti. Detta quota non può comunque essere inferiore all'80 per cento del ricavato.

La parte residua è destinata al ripiano dei deficit finanziari degli Istituti.

15. Sono soggette ad alienazione anche le unità immobiliari ad uso non abitativo

ricomprese in edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica.

16. L'affittuario delle unità immobiliari di cui al comma 15 può esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Ove questi non lo abbia esercitato nei termini previsti dal citato articolo 38, nei successivi sessanta giorni possono presentare domanda di acquisto enti pubblici non economici, enti morali, associazioni senza scopo di lucro o cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. A tal fine, gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità.

17. Decorso inutilmente anche il termine di sessanta giorni di cui al comma 16, la cessione è effettuata a chiunque ne faccia domanda.

18. L'alienazione delle unità immobiliari ai soggetti di cui al comma 16 è effettuata a prezzo di mercato, sulla base del parere dell'Ufficio tecnico erariale. Il pagamento può avvenire in forma rateale entro un termine non superiore a dieci anni e con un tasso di interesse pari al tasso legale.

19. Nel caso di cui al comma 17, si ricorre all'asta con offerte in aumento assumendo a base il prezzo di cui al primo periodo del comma 18.

20. Gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi della presente legge non possono essere alienati, anche parzialmente, né può essere modificata la destinazione d'uso, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo. In caso di vendita gli IACP e i loro consorzi, comunque denominati e disciplinati con legge regionale, hanno diritto di prelazione.

21. La documentazione necessaria alla stipula degli atti di compravendita degli alloggi e delle unità immobiliari di cui alla presente legge è predisposta dagli uffici tecnici degli enti alienanti.

22. Le operazioni di vendita relative agli alloggi di cui ai commi da 1 a 5 sono esenti dal pagamento dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM).

23. Gli assegnatari di alloggi realizzati dalla Gestione case per lavoratori (GESCAL) nel territorio del comune di Longarone, in sostituzione degli immobili distrutti a causa della catastrofe del Vajont, possono beneficiare, indipendentemente dalla presentazione di precedenti domande, della assegnazione in proprietà con il pagamento rateale del prezzo e con garanzia ipotecaria, secondo quanto previsto dall'articolo 29, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, purché detengano l'alloggio da almeno venti anni alla data del 30 dicembre 1991.

24. Gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, indipendentemente da precedenti domande di acquisto delle abitazioni in godimento, ne possono chiedere la cessione in proprietà entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge beneficiando delle condizioni di miglior favore contenute nell'articolo 26 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231 [10].

25. Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni, si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto in applicazione del medesimo articolo 28 versi all'ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.

26. Sono abrogati l'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i commi da 2 a 5 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

27. È fatto salvo il diritto, maturato dall'assegnatario alla data di entrata in vigore della

presente legge, all'acquisto di alloggi pubblici alle condizioni di cui alle leggi vigenti in materia alla medesima data [11].

[1] Lettera abrogata dall'art. 55 della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

[2] Comma aggiunto dall'art. 12 della L. 15 maggio 1997, n. 127.

[3] Comma già modificato dall'art. 4 della L. 30 aprile 1999, n. 136 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L. 23 dicembre 1999, n. 488.

[4] Comma inserito dall'art. 4 della L. 30 aprile 1999, n. 136.

[5] Comma così modificato dall'art. 5 della L. 23 dicembre 1999, n. 488.

[6] Comma così modificato dall'art. 5 della L. 23 dicembre 1999, n. 488.

[7] Comma inserito dall'art. 4 della L. 30 aprile 1999, n. 136.

[8] Comma così modificato dall'art. 43 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

[9] Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 30 aprile 1999, n. 136.

[10] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 5 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 e l'art. 4 della L. 24 dicembre 2003, n. 350. Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 45 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

[11] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1, comma 442, della L. 30 dicembre 2004, n. 311.

Legge 28 gennaio 1994, n. 84. Riordino della legislazione in materia portuale.

(G.U. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.).

Art. 1. Finalità della legge.

1. La presente legge disciplina l'ordinamento e le attività portuali per adeguarli agli obiettivi del piano generale dei trasporti, dettando contestualmente principi direttivi in ordine all'aggiornamento e alla definizione degli strumenti attuativi del piano stesso, nonché all'adozione e modifica dei piani regionali dei trasporti. La presente legge disciplina, altresì, i compiti e le funzioni delle Autorità di sistema portuale (AdSP), degli uffici territoriali portuali e dell'autorità marittima. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto Speciale, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione [1].

2. Il comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, è abrogato.

[1] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169.

Art. 2. Organizzazioni portuali, autorità di sistema portuale, uffici territoriali portuali e autorità marittime [2].

1. Ai fini della presente legge sono organizzazioni portuali:

a) il Provveditorato al porto di Venezia, di cui al regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito dalla legge 8 luglio 1929, n. 1342, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) il Consorzio autonomo del porto di Genova, di cui al testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) l'Ente autonomo del porto di Palermo, di cui alla legge 14 novembre 1961, n. 1268;

d) il Consorzio per il porto di Civitavecchia, di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 223;

e) l'Ente autonomo del porto di Trieste, di cui alla legge 9 luglio 1967, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni;

- f) l'Ente autonomo del porto di Savona, di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 173, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - g) il Consorzio autonomo del porto di Napoli, di cui al decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1974, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - h) le aziende dei mezzi meccanici di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 961, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - i) i consorzi costituitisi nei porti di Bari e di Brindisi.
2. Sono autorità di sistema portuale ai sensi della presente legge gli enti di cui all'art. 6 [3].
- 2-bis. Sono uffici territoriali portuali ai sensi della presente legge le strutture di cui all'articolo 6-bis [4].
3. Sono autorità marittime ai sensi della presente legge i soggetti di cui all'art. 16 del codice della navigazione.

[2] Rubrica così sostituita dall'art. 2 del D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169.

[4] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169.

Art. 3. Costituzione del comando generale del Corpo delle capitanerie.

1. L'Ispettorato generale delle capitanerie di porto è costituito in comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, senza aumento di organico nè di spese complessive, dipende dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei limiti di quanto dispone il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, e svolge le attribuzioni previste dalle disposizioni vigenti; esercita altresì le competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le materie di rispettiva competenza [5].

[5] Comma già modificato dall'art. 2 del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169.

Art. 4. Classificazione dei porti.

1. I porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie e classi:

- a) categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato;
- b) categoria II, classe I: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica internazionale;
- c) categoria II, classe II: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale;
- d) categoria II, classe III; porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale e interregionale.

1 bis. I porti sede di autorità di sistema portuale appartengono comunque ad una delle prime due classi della categoria II [6].

2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina le caratteristiche e procede alla individuazione dei porti o delle specifiche aree portuali di cui alla categoria I. Con lo stesso provvedimento sono disciplinate le attività nei porti di I categoria e relative baie, rade e golfi [7].

3. I porti, o le specifiche aree portuali di cui alla categoria II, classi I, II e III, hanno le seguenti

funzioni:

- a) commerciale e logistica;
- b) industriale e petrolifera;
- c) di servizio passeggeri, ivi compresi i crocieristi;
- d) peschereccia;
- e) turistica e da diporto [8].

4. Le caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali dei porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, e l'appartenenza di ogni scalo alle classi medesime sono determinate, sentite le autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, le autorità marittime, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riferimento all'attuale e potenziale bacino di utenza internazionale o nazionale, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) entità del traffico globale e delle rispettive componenti;
- b) capacità operativa degli scali derivante dalle caratteristiche funzionali e dalle condizioni di sicurezza rispetto ai rischi ambientali degli impianti e delle attrezzature, sia per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri sia per il carico, lo scarico, la manutenzione e il deposito delle merci nonché delle attrezzature e dei servizi idonei al rifornimento, alla manutenzione, alla riparazione ed alla assistenza in genere delle navi e delle imbarcazioni;
- c) livello ed efficienza dei servizi di collegamento con l'entroterra [9].

5. Ai fini di cui al comma 4 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno schema di decreto, che è trasmesso alle regioni, le quali esprimono parere entro i successivi novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine si intende che il parere sia reso in senso favorevole. Lo schema di decreto, con le eventuali modificazioni apportate a seguito del parere delle regioni, è successivamente trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'espressione del parere, nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; decorsi i predetti termini il Ministro dei trasporti e della navigazione adotta il decreto in via definitiva [10].

6. La revisione delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali di cui al comma 4, nonché della classificazione dei singoli scali, avviene su iniziativa delle autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, delle autorità marittime, delle regioni o del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la procedura di cui al comma 5 [11].

[6] Comma inserito dall'art. 8 bis del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 e così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169.

[7] Comma già modificato dall'art. 3 del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169.

[8] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169.

[9] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169.

[10] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169.

[11] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169.

Art. 4 bis. (Sostenibilità energetica). [12]

1. La pianificazione del sistema portuale deve essere rispettosa dei criteri di sostenibilità energetica ed ambientale, in coerenza con le politiche promosse dalle vigenti direttive europee in materia.

2. A tale scopo, le Autorità di sistema portuale promuovono la redazione del documento di pianificazione energetica ed ambientale del sistema portuale con il fine di perseguire adeguati obiettivi, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di CO₂.

3. Il documento di cui al comma 2, redatto sulla base delle linee guida adottate dal Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, definisce indirizzi strategici per la implementazione di specifiche misure al fine di migliorare l'efficienza energetica e di promuovere l'uso delle energie rinnovabili in ambito portuale. A tal fine, il documento di pianificazione energetica ed ambientale del sistema portuale individua:

- a) all'interno di una prefissata cornice temporale, gli interventi e le misure da attuare per il perseguimento dei tragsuardati obiettivi, dando conto per ciascuno di essi della preventiva valutazione di fattibilità tecnico-economica, anche mediante analisi costi-benefici;
- b) le modalità di coordinamento tra gli interventi e le misure ambientali con la programmazione degli interventi infrastrutturali nel sistema portuale;
- c) adeguate misure di monitoraggio energetico ed ambientale degli interventi realizzati, al fine di consentire una valutazione della loro efficacia.

[12] Articolo inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169.

Art. 5. Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore di sistema portuale e piano regolatore portuale [13].

1. Nei porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali di cui all'articolo 6, comma 1, l'ambito e l'assetto complessivo dei porti costituenti il sistema, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e disegnati dal piano regolatore di sistema portuale, che individua, altresì, le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro il 30 novembre 2016, predispone apposite linee guida per la redazione dei piani regolatori di sistema portuale, delle varianti stralcio e degli adeguamenti tecnico funzionali [14].

1-bis. Nei porti di cui alla categoria II, classe III, con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale, che individua, altresì, le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate [15].

2. Le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.

2-bis. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, è valutata con priorità la finalizzazione delle predette strutture ed ambiti ad approdi turistici come definiti dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 [16].

3. Nei porti di cui al comma 1 nei quali è istituita l'autorità di sistema portuale, il piano regolatore di sistema portuale, corredato del rapporto ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, è adottato dal comitato di gestione di cui all'articolo 9, previa intesa con il comune o i comuni interessati. Tale piano è, quindi, inviato per il parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole. Il piano, esaurita la procedura di cui al presente comma e a quella di cui al comma 4, è approvato dalla regione interessata entro trenta giorni decorrenti dalla conclusione della procedura VAS, previa intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Qualora non si raggiunga l'intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quater della legge 7 agosto

1990, n. 241 [17].

3-bis. Nei porti di cui al comma 1-bis, nei quali non è istituita l'AdSP, il piano regolatore è adottato e approvato dalla Regione di pertinenza o, ove istituita, dall'autorità di sistema portuale regionale, previa intesa con il comune o i comuni interessati, ciascuno per il proprio ambito di competenza, nel rispetto delle normative vigenti e delle proprie norme regolamentari. Sono fatte salve, altresì, le disposizioni legislative regionali vigenti in materia di pianificazione dei porti di interesse regionali [18].

3-ter. Il Piano Regolatore di Sistema Portuale delle AdSP di cui al comma 1, la cui circoscrizione territoriale è ricompresa in più Regioni, è approvato con atto della Regione ove ha sede la stessa AdSP, previa intesa con le Regioni nel cui territorio sono ricompresi gli altri porti amministrati dalla stessa AdSP e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti [19].

4. I piani di cui ai commi 1 e 1-bis sono sottoposti, ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura di VAS [20].

5. Al piano regolatore portuale dei porti di cui ai commi 1 e 1-bis aventi le funzioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), e alle relative varianti, è allegato un rapporto sulla sicurezza dell'ambito portuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126, del 31 maggio 1991. Le varianti al Piano regolatore di Sistema Portuale seguono il medesimo procedimento previsto per l'adozione del Piano Regolatore di Sistema Portuale. Il Presidente del comitato di gestione dell'autorità del sistema portuale, autonomamente o su richiesta della regione o del Comune interessati, può promuovere al Comitato di gestione, per la successiva adozione, varianti-stralcio concernenti la qualificazione funzionale del singolo scalo marittimo. Le varianti-stralcio al piano regolatore di sistema portuale, relative al singolo scalo marittimo, sono sottoposte al procedimento previsto per l'approvazione del piano regolatore di sistema portuale, fermo restando che in luogo della previa intesa con il comune o i comuni interessati è prevista l'acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte dei medesimi comuni e che in luogo della procedura di VAS si svolge la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le varianti-stralcio di porti ricompresi in una AdSP la cui circoscrizione territoriale ricade in più Regioni, è approvato con atto della Regione nel cui territorio è ubicato il porto oggetto di variante-stralcio, sentite le Regioni nel cui territorio sono ricompresi gli altri porti amministrati dalla medesima AdSP, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore di sistema portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore di sistema portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei comuni interessati. È successivamente acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico funzionale. L'adeguamento tecnico funzionale è approvato con atto della Regione nel cui territorio è ubicato il porto interessato dall'adeguamento medesimo [21].

5-bis. L'esecuzione delle opere nei porti da parte della Autorità di Sistema Portuale è autorizzata ai sensi della normativa vigente. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5-bis,

nonchè dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, nonchè di opere ad essi connesse, l'esecuzione di opere nei porti da parte di privati è autorizzata, sotto tutti i profili rilevanti, in esito ad apposita conferenza di servizi convocata dalla autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, dalla autorità marittima, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, a cui sono chiamate tutte le Amministrazioni competenti [22].

6. All'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il n. 1) è sostituito dal seguente:

"1) le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria I e alla categoria II, classe I, e le opere di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione nonché per la difesa delle coste".

7. Sono di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria II, classi II e III.

8. Spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle opere nei porti di cui alla categoria I e per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Le regioni, il comune interessato o l'autorità di sistema portuale possono comunque intervenire con proprie risorse, in concorso o in sostituzione dello Stato, per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Spetta alla regione o alle regioni interessate l'onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classe III. Le autorità di sistema portuale, a copertura dei costi sostenuti per le opere da esse stesse realizzate, possono imporre soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate, oppure aumentare l'entità dei canoni di concessione [23].

9. Sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonché l'escavazione e l'approfondimento dei fondali. I relativi progetti sono approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici [24].

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle proposte contenute nei piani operativi triennali predisposti dalle autorità di sistema portuale, ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera a), individua annualmente le opere di cui al comma 9 del presente articolo, da realizzare nei porti di cui alla categoria II, classi I e II [25].

11. Per gli interventi da attuarsi dalle regioni, in conformità ai piani regionali dei trasporti o ai piani di sviluppo economico-produttivo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana direttive di coordinamento [26].

11-bis. [Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione dell'Autorità portuale, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare la dispersione del materiale, è presentato dall'Autorità portuale, o laddove non istituita, dall'ente competente, al Ministero delle infrastrutture, che lo approva entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dal comma 6 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonchè, limitatamente alle attività

al citato limite minimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Decreto Ministeriale 7 dicembre 2016. Disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.

(G.U. 3 aprile 2017, n. 78)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere;

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi e, in particolare, l'art. 40 che istituisce, alle dipendenze dell'allora Ministero dell'industria e del commercio, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi avente la competenza specifica per la materia degli idrocarburi liquidi e gassosi, con Sezioni a Bologna, Roma e Napoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, recante integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del piano energetico nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma ed in mare;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, che ha dettato nuove disposizioni circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, che ha dettato disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'Accordo del 24 aprile 2001 fra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle modalità procedurali da adottare per l'intesa tra lo Stato e le Regioni, in materia di funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria;

Vista la legge 20 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e le successive modificazioni, intervenute in particolare con il decreto legislativo 26 agosto 2010, n. 128;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78 recante il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, che ha istituito la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie (CIRM);

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante disposizioni integrative e correttive;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 recante riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99 che, in particolare, all'art. 1, comma 7, ha disposto l'aggiunta, alla denominazione di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, delle parole «e le georisorse»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive e successive modifiche;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) e, in particolare, l'art. 1, commi 552 e 553 che modificano l'art. 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge n. 35/2012, al fine di semplificare la realizzazione delle opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche e di promuovere i relativi investimenti e le connesse ricadute anche in termini occupazionali;

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 di attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 di attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) ed in particolare l'art. 1, commi 239, 240, 241 e 242;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014, di individuazione e organizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2015 recante aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

Visto il decreto direttoriale 15 luglio 2015, recante procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2015 con il quale sono state delegati al direttore generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche i compiti e le risorse finanziarie necessari all'espletamento delle funzioni di regolamentazione riguardanti lo sviluppo economico delle risorse minerarie ed energetiche, compresi il rilascio delle licenze e la gestione dei ricavi, in base a quanto disposto dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2015 recante modifiche al decreto ministeriale 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 settembre 2016 con cui è stata ricostituita la CIRM, riorganizzando le tre Sezioni: la Sezione a) e b) sono state mantenute nell'ambito della Direzione generale per la sicurezza - UNMIG (di seguito DGS-UNMIG) e la Sezione c) è stata invece assegnata alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche (di seguito DGSAIE), date le nuove competenze da questa acquisite;

Ritenuto necessario provvedere all'aggiornamento del disciplinare tipo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2015, per tenere conto delle nuove norme in materia di prospezione ricerca e coltivazione di idrocarburi

EMANA

il seguente decreto:

Capo I

Finalità, ambito di applicazione e definizioni

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, nell'ambito delle competenze del Ministero, le modalità di conferimento dei titoli concessori unici, dei permessi di prospezione, di ricerca e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, nonché le modalità di esercizio delle attività nell'ambito degli stessi titoli minerari.

Art. 2. Definizioni

- a) «Permesso di prospezione»: titolo non esclusivo che consente le attività di prospezione, rilasciato ai sensi dell'art. 3 della legge n. 9/1991;
- b) «permesso di ricerca»: titolo esclusivo che consente le «attività di ricerca», rilasciato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 9/1991 e s.m.i.;
- c) «concessione di coltivazione»: titolo esclusivo che consente le attività di sviluppo e coltivazione di un giacimento di idrocarburi liquidi e gassosi, rilasciato ai sensi dell'art. 9 della legge n. 9/1991 e s.m.i.;
- d) «attività di prospezione»: attività consistente in rilievi geografici, geologici, geochimici e geofisici eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni meccaniche di ogni specie, ad eccezione dei sondaggi geotecnici e geognostici, intese ad accertare la natura del sottosuolo e del sottofondo marino;
- e) «attività di ricerca»: insieme delle operazioni volte all'accertamento dell'esistenza di idrocarburi liquidi e gassosi, comprendenti le attività di indagini geologiche, geotecniche, geognostiche, geochimiche e geofisiche, eseguite con qualunque metodo e mezzo, nonché le attività di perforazione meccanica, previa acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art. 1, commi 78 e 80 della legge n. 239/2004, come sostituiti dall'art. 27 della legge n. 99/2009;
- f) «attività di coltivazione»: insieme delle operazioni necessarie per la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi;
- g) «titolo concessorio unico»: titolo minerario esclusivo per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, conferito ai sensi dell'art. 38, comma 5, del decreto-legge n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014, sulla base di un programma generale dei lavori, articolato in una prima fase di ricerca e in una successiva fase di coltivazione;
- h) «fase di ricerca»: nell'ambito del titolo concessorio unico, fase dell'attività che consiste nell'insieme delle operazioni volte all'accertamento dell'esistenza di idrocarburi liquidi e gassosi, comprendenti le attività di indagini geologiche, geotecniche, geognostiche, geochimiche e geofisiche, eseguite con qualunque metodo e mezzo, nonché le attività di perforazioni meccaniche;
- i) «fase di coltivazione»: nell'ambito del titolo concessorio unico, insieme delle operazioni necessarie per la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi che inizia dopo il riconoscimento del rinvenimento di idrocarburi e l'attestazione del passaggio di fase;
- j) «giacimento»: formazione rocciosa sotterranea costituita da uno o più livelli contenenti idrocarburi tale da consentire tecnicamente ed economicamente la coltivazione mineraria;
- k) «CIRM»: Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78;
- l) «mare continentale»: mare sul quale lo Stato italiano esercita la propria sovranità costituito dalle acque interne, acque territoriali, acque della zona economica esclusiva, della zona di protezione ecologica e della piattaforma continentale, come indicate dallo Stato italiano, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994 n. 689;
- m) «Ministero»: le direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico, individuate in base alle competenze definite nel decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6;
- n) «progetti sperimentali»: progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti finalizzati alla produzione di idrocarburi subordinata alla dimostrazione dell'assenza di effetti di subsidenza

CODICE	USO	SOGLIE	UNITÀ DI MISURA	TARIFFA UNITARIA	IMPORTO MINIMO O FISSO
1	Uso irriguo	-	modulo = 100 l/s	€ 49,45	€ 3,19
2	Uso potabile	-	modulo = 100 l/s	€ 2.107,38	€ 351,22
3	Uso industriale	$V \leq 2.000$ mc	-	-	€ 600,00
		2.000 mc < $V \leq 10.000$ mc	-	-	€ 1.200,00
		$V > 10.000$ mc	modulo = 3 mln mc/anno	€ 15.454,00	2.107,38
4	Uso piscicoltura	-	modulo = 100 l/s	€ 351,22	€ 114,63
5	Uso idroelettrico e forza motrice	$P \leq 3.000$ kW	potenza = kW	€ 14,38	€ 19,10
		$P > 3.000$ kW	potenza = kW	€ 20,00 (€ 30,00 dal 1/1/2018)	-
6	Uso riqualificazione di energia	-	potenza = kW	€ 4,79	€ 19,10
7	Uso malghe e rifugi alpini e simili	$Q > 2$ l/sec	-	-	€ 59,29
8	Altri usi	-	modulo = 100 l/s	€ 1.053,68	€ 114,63

Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2017, n. 020/Pres. Regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura).

(B.U. 1 febbraio 2017, n. 5)

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1. (Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina i termini e le procedure relative alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura).

Art. 2. (Termine dei procedimenti)

1. I procedimenti previsti dalle presenti disposizioni si concludono con un provvedimento espresso emanato dal Servizio competente in materia di risorse ittiche (di seguito denominato Servizio) entro i termini stabiliti dai commi 2 e 3.
2. Il termine per la conclusione del procedimento finalizzato al rilascio di una concessione o alla variazione sostanziale della concessione è di centottanta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte del Servizio, corredata di tutte le informazioni e la documentazione richieste dal presente regolamento e dalla normativa di settore.
3. Il termine per la conclusione del procedimento finalizzato al rilascio di autorizzazioni al subingresso, affidamento della gestione, anticipata occupazione e variazione della concessione è di centoventi giorni dalla data di ricezione della domanda da parte del Servizio corredata, di tutte le informazioni e la documentazione richieste dal presente regolamento e dalla normativa di settore.
4. I termini dei procedimenti sono sospesi nei casi indicati dall'articolo 7 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).

Art. 3. (Durata delle concessioni)

1. Le concessioni di cui al presente regolamento sono rilasciate, a richiesta:
 - a) per una durata fino a otto anni, se non comportano opere di difficile rimozione;
 - b) per una durata fino a quindici anni se comportano opere di difficile rimozione o se hanno ad oggetto le attività di ripopolamento o ricerca scientifica di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c) e d).
 - c) per una durata fino a trenta anni se comportano investimenti in opere di difficile rimozione di importo superiore a euro centomila dettagliatamente previsti nel piano aziendale.
2. La durata delle concessioni superiore a quattro anni è commisurata al progetto di utilizzo del bene demaniale definito dal piano aziendale e richiedente un particolare investimento.
3. Per le concessioni di cui alla del comma 1, lettera c), la durata congrua della concessione è stabilita in conformità al parere sul piano aziendale, e in particolare sull'elemento di cui al comma 4, lettera f), reso dal Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) ai sensi dell'articolo 6 bis, comma 7 della legge regionale n. 31/2005.
4. Il piano aziendale è composto dei seguenti elementi:
 - a) piano temporale di sviluppo delle attività;
 - b) descrizione sintetica del progetto imprenditoriale;
 - c) definizione del piano operativo con cui si declinano le linee guida e gli obiettivi strategici in un piano degli investimenti;
 - d) piano di fattibilità economico-finanziaria a medio-lungo termine con indicazione del fabbisogno finanziario e delle coperture, certificato da un professionista abilitato;
 - e) analisi della redditività del progetto e dei principali fattori di rischio, corredata da simulazioni dell'impatto economico-finanziario di eventuali deviazioni dalle ipotesi

formulate;

f) durata della concessione in funzione dell'ammortamento degli investimenti previsti.

Art. 4. (Forme degli atti e competenza)

1. In relazione all'oggetto della concessione e alla sua durata, le concessioni di cui al presente regolamento sono rilasciate:

- a) con licenza in forma di decreto del Direttore del Servizio, se si tratta di concessioni di durata non superiore a quattro anni che non comportino opere di difficile rimozione;
- b) con concessione-contratto in forma di atto pubblico di competenza del Direttore del Servizio se si tratta di concessioni di durata superiore al quadriennio e fino a trenta anni o che comportino opere di difficile rimozione.

Art. 5. (Revoca e decadenza)

1. Il provvedimento di revoca della concessione è adottato dal Direttore del Servizio ai sensi dell'articolo 42 del codice della navigazione e secondo le procedure di cui all'articolo 26 del relativo regolamento di esecuzione.
2. Nei casi previsti dall'articolo 47 del codice della navigazione, il Direttore del Servizio adotta i provvedimenti di decadenza della concessione secondo le procedure di cui all'articolo 26 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione.
3. Nei casi di cui all'articolo 47, comma primo, lettere a) e b), del codice della navigazione, il Servizio può accordare una proroga al concessionario.

Art. 6. (Canone)

1. Le concessioni sono soggette al pagamento del canone, aggiornato sulla base dell'indice ISTAT, ai sensi della normativa vigente, che avviene nell'anno solare di riferimento.
2. Il versamento del canone è effettuato utilizzando i bollettini di conto corrente postale forniti dall'Amministrazione regionale, o con altre modalità stabilite dalla stessa, sul relativo capitolo di entrata del bilancio regionale.
3. Il concessionario trasmette al Servizio la copia dell'attestazione di avvenuto pagamento.
4. Il pagamento del canone relativo alla prima annualità è effettuato in via anticipata prima del rilascio dell'atto di concessione.

Art. 7. (Cauzione)

1. Il rilascio della concessione è subordinato a idonea cauzione che può essere costituita:
 - a) mediante versamento su apposito conto corrente intestato all'Amministrazione regionale di un importo pari ad almeno due annualità del canone;
 - b) mediante polizza fideiussoria a favore della Amministrazione regionale;
 - c) mediante fideiussione bancaria a favore della Amministrazione regionale.
2. L'importo della polizza fideiussoria o della fideiussione bancaria è equivalente al doppio dell'ammontare del canone complessivo.

Art. 8. (Registro)

1. Il Servizio provvede alla tenuta del registro dei diritti gravanti sulle zone di demanio marittimo e del mare territoriale, con riferimento alle concessioni e alle autorizzazioni aventi

che da tali acquisizioni giurisprudenziali non può ritenersi estranea la materia della concessione dei beni pubblici, in applicazione dei principi discendenti dall'art. 81 del Trattato UE e dalle Direttive comunitarie in materia di appalti, con attribuzione mediante procedure concorsuali, trasparenti, non discriminatorie, nonché tali da assicurare la parità di trattamento ai partecipanti.2.2.- Rileva innanzi tutto la Sezione che, come dedotto con memoria depositata il 14.4.2011 dal Comune resistente (non contestata dalla parte appellante con la memoria depositata in giudizio il successivo 19.4.2011), che la convenzione de qua, pur essendo stata approvata il relativo schema con deliberazione del Commissario Straordinario n. 205 del 2002, non è mai stata sottoscritta, sicché la Associazione de qua non è mai divenuta concessionaria e non può neppure vantare alcun diritto di insistenza e reclamare il conseguente obbligo del Comune di perspicua motivazione sulle ragioni per le quali esso era stato pretermesso rispetto alla ritenuta necessità di esperire una gara per il rinnovo dell'affidamento della concessione. A nulla vale la approvazione della convenzione stessa da parte di detto Commissario Straordinario, essendo la convenzione un atto di natura bilaterale. In secondo luogo osserva il Collegio che, anche a prescindere da detto assorbente rilievo, deve comunque ritenersi non condivisibile la tesi della Associazione appellante, posto che il concessionario di un bene demaniale non può vantare (se non diversamente disposto nell'atto concessorio) alcuna aspettativa al rinnovo del rapporto e che il relativo diniego, comunque esplicitato, nei limiti ordinari della ragionevolezza e della logicità dell'agire amministrativo, non necessita di ulteriore motivazione (essendo parificabile al rigetto di un'ordinaria istanza di concessione), né implica alcun "diritto d'insistenza" allorché la Amministrazione intenda procedere ad un nuovo sistema d'affidamento mediante gara pubblica o comunque procedura comparativa. Pertanto, in sede di rinnovo di una concessione, il precedente concessionario va posto sullo stesso piano di altro soggetto richiedente lo stesso titolo (Consiglio Stato, sez. VI, 24 aprile 1995, n.354; Consiglio Stato, Sez. V, 10.2.2000, n. 725; Consiglio Stato, sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3145), con possibilità di indizione di una gara al riguardo senza necessità di particolare motivazione con riferimento alla richiesta di rinnovo. Nel caso di specie l'art. 2 della convenzione prevedeva solo la possibilità di chiedere il rinnovo e non era attributiva di alcun diritto di insistenza, sicché la decisione di indire la gara de qua non necessitava di alcuna particolare motivazione. La censura in esame non può quindi essere positivamente apprezzata.»

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> RINNOVO --> PRASSI

TAR LOMBARDIA, SEZIONE I BRESCIA n.81 del 20/01/2009 - Relatore: Mauro Pedron -
Presidente: Giuseppe Petruzzelli

Sintesi: È legittima, in quanto idonea a garantire l'affidamento del privato circa la continuità nell'uso dei terreni demaniali, la prassi che prevede il rinnovo delle concessioni mediante la richiesta agli interessati di una dichiarazione di conferma della volontà di proseguire nel rapporto concessorio

Estratto: «9. Nel secondo motivo di ricorso si afferma che la Regione avrebbe utilizzato come presupposto della concessione del 30 agosto 2007 un atto inesistente, in quanto per il periodo 1 gennaio 2001 – 31 dicembre 2006 il Ministero delle Finanze si sarebbe limitato a

promettere (o a prospettare) la concessione all'AATV Santa Franca senza però assumere un provvedimento con questo contenuto. La Regione replica che gli uffici regionali, una volta subentrati a quelli statali nella gestione del demanio idrico, avrebbero semplicemente preso atto della prassi vigente che prevedeva il rinnovo mediante la richiesta agli interessati di una dichiarazione di conferma della volontà di proseguire nel rapporto concessorio. La posizione della Regione appare sostenibile, in quanto si può ritenere che nel caso in esame la prassi seguita sia idonea a garantire l'affidamento del privato circa la continuità nell'uso dei terreni demaniali. In effetti la nota dell'Ufficio del Territorio di Cremona del 9 maggio 2000, formalmente strutturata come un invito a presentare la domanda di rinnovo, può essere interpretata come un'espressione anticipata di assenso finalizzata a mettere il privato nella condizione di completare la fattispecie concessoria attraverso la produzione documentale richiesta. Il modulo procedimentale seguito presume che il privato abbia interesse a continuare nella concessione e assicura il conseguimento di tale obiettivo subordinatamente alla presentazione di un'istanza di rinnovo e ad alcuni adempimenti minori. La volontà dell'amministrazione statale di concedere l'area in questione emerge poi in modo chiaro dal nulla-osta con prescrizioni rilasciato dal Magistrato per il Po il 25 gennaio 2001, dopo che il titolare dell'AATV Santa Franca in data 6 luglio 2000 aveva formulato espressa istanza di rinnovo. Il nulla-osta ha integrato la fattispecie sotto il profilo tecnico, a garanzia della conservazione e della corretta utilizzazione dei beni demaniali, completando l'iter procedimentale curato dall'Ufficio del Territorio di Cremona. Essendo stati raccolti tutti i necessari pronunciamenti (in sede amministrativa sulla possibilità di concedere i beni a uso venatorio, e in sede tecnica sulle questioni di carattere idraulico) risulta superflua la predisposizione di un documento ricognitivo della concessione.»

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> RINNOVO --> RINNOVO TACITO

TAR ABRUZZO, SEZIONE PESCARA n.568 del 28/11/2013 - Relatore: Pietro De Berardinis -
Presidente: Michele Eliantonio

Sintesi: Il divieto di rinnovo tacito dei contratti di appalto scaduti ha una portata generale, tanto da estendersi pure alle concessioni di beni pubblici, essendo esso espressione di un principio generale, attuativo di un vincolo comunitario: ciò, allo scopo di garantire la conformazione dell'ordinamento interno a quello comunitario, il quale considera il rinnovo dei contratti pubblici scaduti come un contratto originario, necessitante della sottoposizione ai canoni dell'evidenza pubblica

Estratto: «Forma oggetto di impugnazione, con gli atti presupposti più sopra ricordati, il provvedimento della Provincia di Pescara recante reiezione dell'istanza di rinnovo della concessione per lo sfruttamento delle acque minerali presentata dalla ricorrente Società Delle Terme S.p.A..(omissis)Il diniego di rinnovo, infatti, si basa (omissis) sull'applicabilità al caso in esame della normativa comunitaria in tema di concorrenza, in specie sull'obbligo, discendente da tale normativa, di disporre l'affidamento delle concessioni di beni e/o di servizi mediante procedure ad evidenza pubblica.(omissis)Dal canto suo la seconda motivazione del diniego impugnato – rubricata poc'anzi sotto la lett. b) – appare immune dalle censure dedotte contro di essa dalla ricorrente, con conseguente infondatezza, in parte

qua, del ricorso. In argomento, il Collegio ritiene di dover aderire all'indirizzo giurisprudenziale che ha configurato la concessione delle sorgenti di acqua minerale come concessione di beni, e non come concessione di servizi, ogni qual volta venga in rilievo la tutela e la valorizzazione del bene e non la prestazione di un servizio all'utenza (C.d.S., Sez. V, 13 febbraio 2013, n. 873; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 26 aprile 2012, n. 721). Ed infatti, in tal caso la concessione ha quale elemento centrale lo sfruttamento del bene (sorgente di acque termali) e quindi la sua utilizzazione per fini economici, e non per fini sociali, elemento essenziale, quest'ultimo, per poter legare un bene all'utilizzazione dello stesso per fini sociali e far prevalere siffatta utilizzazione a fini sociali sull'assegnazione del bene al soggetto che lo utilizza (v. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, n. 721/2012, cit.). Orbene, nel caso ora in esame la concessione di cui è stato chiesto il rinnovo (avente durata di cinquanta anni e rilasciata alla società ricorrente con decreto del Ministro per l'Industria e per il Commercio del 18 maggio 1963: cfr. all. 2 al ricorso) indica quale oggetto "le sorgenti di acqua minerale nella località "S. Croce-Pisciarello" del Comune di Caramanico, provincia di Pescara": si tratta, pertanto, di concessione di beni, e non di servizi, come sostiene la ricorrente, non essendo neppure menzionata, nel decreto ministeriale di concessione, l'utilizzazione dell'acqua a scopi terapeutici. Vero è che la ricorrente ha depositato molteplici decreti ministeriali (all.ti 3-6 al ricorso), recanti il riconoscimento delle proprietà terapeutiche dell'acqua minerale in esame e della loro utilizzabilità in varie terapie (nella terapia inalatoria per la cura di malattie di competenza otorinolaringoiatrica; per le insufflazioni endotimpaniche e la balneofangoterapia nella cura di malattie artroreumatiche e per la riabilitazione motoria). Nondimeno, appare evidente che oggetto della concessione è il bene "acque termali" e che il collegamento tra concessione mineraria e complesso termale non è affatto indispensabile, come assume la ricorrente, ricavandone la configurazione della fattispecie in termini di concessione di servizi sanitari (servizio termale), sottratta all'ambito applicativo della direttiva n. 2006/123/CE (cd. Bolkenstein) dall'art. 2, comma 2, lett. f), della medesima direttiva. In realtà, tale collegamento appare eventuale, non riuscendo a desumersi, dai documenti versati in atti, un vincolo del concessionario di predisposizione del complesso termale per la fornitura dei servizi terapeutici, rispetto ai quali lo sfruttamento della sorgente di acque termali sia solamente elemento strumentale: del resto, è ben possibile (come rileva il Comune di Caramanico) che il bene pubblico sia utilizzato non tramite il predetto impianto termale, ma tramite altri impieghi (ad es., con l'imbottigliamento e la vendita). Peraltro, anche laddove si volesse sostenere un collegamento necessario tra concessione mineraria ed impianto termale, non vi sono elementi da cui si possa evincere che quest'ultimo deve essere necessariamente gestito in proprio ed in prima persona dalla società concessionaria, cosicché, anche in questa prospettiva, la concessione resta di beni e non di servizi. In altre parole, la tesi della ricorrente, per la quale nel caso in discorso si tratterebbe di concessione non "di" beni pubblici, ma "su" beni pubblici, in cui il bene è concesso in uso come bene necessario e strumentale per lo svolgimento di un servizio, non trova riscontro nella documentazione versata in atti e va, perciò, disattesa. Ciò, tanto più che l'esclusione dei servizi sanitari dall'ambito applicativo della cd. direttiva Bolkenstein, previsto dall'art. 2, comma 2, della stessa direttiva, costituendo una deroga a quest'ultima (nonché, più in generale, ai principi comunitari in tema di concorrenza), deve formare oggetto di interpretazione restrittiva (cfr. C.d.S., Sez. VI, 18 gennaio 2012, n. 169) e deve, pertanto, essere limitata alle ipotesi di autorizzazione allo svolgimento di attività sanitaria (si pensi all'accreditamento): non vi possono, invece, rientrare ipotesi "spurie", come quella in esame, in cui la fornitura di servizi termali costituisce solo uno dei modi possibili di sfruttamento del bene dato in

concessione. A supporto di quanto appena esposto depone anche la giurisprudenza espressasi in materia proprio di concessioni di acque termali (cfr. C.d.S., Sez. VI, 31 gennaio 2011, n. 714), sull'inesigibilità, in capo a chi intende accedere all'utilizzo delle acque termali, del requisito di una struttura termale già realizzata. Ciò, per evitare uno sbilanciamento, in sede di valutazione comparativa, tra il precedente concessionario, il quale già dispone delle strutture termali, e chi per la prima volta intenda accedere all'utilizzo della sorgente: un differente atteggiamento, che privilegi il cd. diritto di insistenza nella concessione, impedirebbe in buona sostanza l'accesso al bene pubblico da parte di chi non ne aveva la precedente disponibilità, in contrasto con i principi di concorrenza e libertà di stabilimento ex art. 42 del Trattato CE. Tale giurisprudenza – che, è bene rilevarlo, ha dato per assodata la necessità di procedere all'affidamento in concessione della risorsa mineraria tramite indizione di una procedura selettiva – evidenzia come non si possa valorizzare, quale elemento preferenziale per il precedente concessionario, la continuità nello sfruttamento del giacimento, trattandosi di criterio di selezione discriminatorio nei confronti del soggetto (potenziale) nuovo entrante nell'utilizzo del giacimento. Ad avviso del Collegio, l'insistenza della ricorrente sul collegamento necessario tra lo sfruttamento della sorgente e la predisposizione del complesso termale finisce con il privilegiare, quale criterio di affidamento, proprio la suddetta continuità ed il cd. diritto di insistenza e, quindi, anche sotto questo profilo non è condivisibile. Dalla configurazione della fattispecie analizzata in termini di concessione di bene pubblico discende – alla luce della consolidata giurisprudenza amministrativa e tenendo conto dei principi desumibili dalle pronunce della Corte costituzionale in materia di illegittimità del rinnovo delle concessioni (v. 4 luglio 2013, n. 171; 26 febbraio 2013, n. 28; 10 maggio 2012, n. 114; 20 maggio 2010, n. 180) – che la scelta del concessionario deve avvenire tramite procedura competitiva. Ha osservato, al riguardo, la giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S., Sez. V, 31 maggio 2011, n. 3250) che l'assoggettamento anche della concessione di beni a procedura competitiva è fondato sui seguenti argomenti: a) la circostanza che l'assenza di una procedura del genere per l'assegnazione di un bene pubblico suscettibile di sfruttamento economico introduce una barriera all'ingresso al mercato e, per l'effetto, determina una lesione ai principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza tra gli operatori economici, in violazione delle regole comunitarie in materia di concorrenza e libertà di stabilimento; b) la circostanza che l'occasionale partecipazione del privato all'esercizio di pubblici poteri non è di ostacolo alla sottoposizione della concessione di beni pubblici al "nucleo essenziale" dei principi di evidenza pubblica; c) l'inesistenza di margini di tutela dell'affidamento dei precedenti concessionari, tramite proroghe legali o amministrative, a parte casi eccezionali in cui si debba ripristinare la durata di un rapporto concessorio illegittimamente abbreviato rispetto alla sua scadenza naturale, ovvero la proroga sia accordata per il solo tempo strettamente necessario alla definizione delle procedure per la stipula dei nuovi contratti. La giurisprudenza ha poi osservato, in merito al divieto, ex art. 57, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006, di rinnovo tacito dei contratti di appalto scaduti, che tale divieto – il quale investe in via generale il rinnovo non preceduto da procedure competitive – ha una portata generale, tanto da estendersi pure alle concessioni di beni pubblici, essendo esso espressione di un principio generale, attuativo di un vincolo comunitario: ciò, allo scopo di garantire la conformazione dell'ordinamento interno a quello comunitario, il quale considera il rinnovo dei contratti pubblici scaduti come un contratto originario, necessitante della sottoposizione ai canoni dell'evidenza pubblica (cfr. C.d.S., Sez. V, 7 aprile 2011, n. 2151). La procrastinazione meccanica del termine originario di durata di un contratto, infatti, ha l'effetto di sottrarre in

maniera intollerabilmente lunga un bene economicamente contendibile alle dinamiche fisiologiche del mercato e ciò spiega come il divieto, pur essendo fissato esplicitamente con riferimento all'appalto di servizi, opere e forniture, non solo operi per la generalità dei contratti pubblici, ma si estenda alle concessioni di beni pubblici (giurisprudenza consolidata: cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3642). L'obbligo di dare corpo a procedure di evidenza pubblica, infatti, deriva in via diretta dai principi del Trattato UE, direttamente applicabili a prescindere dalla sussistenza di specifiche norme comunitarie od interne, cosicché non vanno considerate disposizioni interne di segno opposto (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 2151/2011, cit.). Il carattere vincolante dei principi concorrenziali anche in materia di concessioni di beni pubblici è tale da imporre, quando si tratti del rinnovo della concessione, che la gara venga depurata da fattori di vantaggio a favore dell'eventuale precedente concessionario (C.d.S., Sez. V, 31 maggio 2007 n. 2825). Quanto appena detto sta a significare, nel caso ora in esame, l'impossibilità di tenere conto dell'art. 109 della l.r. n. 64/2012, se inteso – come vuole la ricorrente – nel senso che da esso discenderebbe la perdurante vigenza, per i procedimenti amministrativi in corso al momento dell'entrata in vigore della stessa l.r. n. 64/2012 (e quindi anche per il procedimento per cui è causa), dell'art. 47 della l.r. n. 15/2002: norma, quest'ultima, che prevedeva la possibilità del rinnovo delle concessioni di acque minerali e termali e che è stata abrogata dall'art. 111 della l.r. n. 64 cit.. In definitiva, pertanto, per tutte le ragioni illustrate, da cui si evince la legittimità della scelta della P.A. di non accogliere l'istanza di rinnovo della concessione presentata dalla ricorrente e di optare, doverosamente, per l'affidamento della concessione stessa tramite procedura ad evidenza pubblica, il ricorso principale risulta infondato e da respingere relativamente al secondo motivo con lo stesso dedotto (oltre che improcedibile quanto al primo motivo). Ne consegue che il ricorso incidentale va, dal canto suo, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. II, 4 novembre 2011, n. 1648).»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.4776 del 26/09/2013 - Relatore: Carlo Saltelli - Presidente: Carmine Volpe

Sintesi: Non è ammissibile il rinnovo di una concessione per facta concludentia, per l'impossibilità di desumere per implicito la volontà dell'amministrazione di vincolarsi.

Estratto: «Orbene è pacifico in punto di fatto che non esiste un valido ed efficace titolo concessorio, a tanto non potendo supplire il pagamento della tassa di occupazione. Come ha precisato la giurisprudenza, anche allorquando una concessione di suolo pubblico sia scaduta, la tollerata occupazione del bene non radica alcuna posizione di diritto o di interesse legittimo in capo all'occupante (anche ex concessionario), irrilevante a tal fine essendo anche il pagamento delle somme corrispondenti all'originario canone (anche maggiorato), in quanto tali somme valgono solo a compensare l'occupazione sine titolo (C.d.S., sez. V, 27 settembre 2004, n. 6277), non essendo del resto ammissibile il rinnovo di una concessione per facta concludentia per l'impossibilità di desumere per implicito la volontà dell'amministrazione di vincolarsi (C.d.S., sez. V, 22 novembre 2005, n. 6489).»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.4098 del 06/08/2013 - Relatore: Maurizio Meschino -

Presidente: Luciano Barra Caracciolo

Sintesi: Il pagamento dei canoni demaniali eseguito dal concessionario dopo la scadenza del titolo non determinano il rinnovo automatico di quest'ultimo.

Estratto: «3.2. Riguardo alla concessione per cui è causa, rilasciata al ricorrente con provvedimento della Capitaneria di Porto di R. n. 70 del 1995, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997, non risulta in atti alcun provvedimento di rinnovo; essa deve quindi ritenersi scaduta alla prevista data del 31 dicembre 1997;- il pagamento dei canoni eseguito dal ricorrente dopo la scadenza (in misura simbolica dal 2003) non vale a costituire il rinnovo tacito della concessione, condividendo il Collegio quanto chiarito al riguardo in giurisprudenza, per cui non può ritenersi il legittimo affidamento al rilascio della concessione demaniale in ragione del fatto di aver continuato a pagare i relativi canoni, poiché in mancanza dell'atto formale di rinnovo, l'aspirante concessionario non ha titolo alcuno ad utilizzare il bene demaniale e versa in una situazione di detenzione senza titolo "tanto che la circostanza che l'Amministrazione abbia introitato le somme che il concessionario assume di aver versato a titolo di canone per il periodo successivo alla scadenza della concessione non è, di per sé, idonea a sostituire il formale provvedimento di concessione del bene ed assume il significato di incameramento di quanto dovuto a ristoro (parziale) della persistente occupazione del bene" (T.a.r. Lazio, sezione seconda ter, 4 novembre 2008, n. 9569);- non vale perciò in contrario la sollecitazione al pagamento del canone indirizzata al ricorrente dalla Capitaneria di Porto di R. con la nota n. 573/DEM del 5 marzo 1999, costituendo in ogni caso il pagamento il ristoro dell'illegittima occupazione del bene; - né si applica nella specie l'art. 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88 (Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime), che ha disposto la durata delle concessioni per sei anni con il loro rinnovo tacito per lo stesso periodo a seguire; la norma riguarda infatti le sole concessioni marittime per finalità turistico – ricreative (come da interpretazione autentica resa con l'art. 13 della legge n. 172 del 2003) e, comunque, la giurisprudenza ha chiarito che "la norma predetta si applica anche alle concessioni rilasciate anteriormente, e però efficaci alla data di entrata in vigore dell'art. 10 della legge n. 88/2001, sia quanto alla durata complessiva, sia in ordine al rinnovo alla scadenza" (Cons. Stato, Sez. VI: 20 gennaio 2009, n. 257; 28 febbraio 2006, n. 881).;»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE I MILANO n.1651 del 27/06/2013 - Relatore: Angelo Fanizza - Presidente: Francesco Mariuzzo

Sintesi: Non può ammettersi l'avvenuta formazione di un rinnovo tacito della concessione originariamente rilasciata per facta concludentia, tale effetto non potendo essere integrato, in materia di uso dei beni pubblici (e demaniali, in particolare), dalla riscossione dei canoni da parte del Comune.

Estratto: «Come già rilevato in sede cautelare, l'assenso espresso dal Comune di Milano a consentire l'esercizio dell'attività oltre il periodo di scadenza della concessione (pacificamente intervenuta in data 28.3.2001, e peraltro ritualmente comunicata, in data 13.3.2001, alla sig. E.G., dante causa, per atto di donazione del 14.4.2004, dell'azienda esercente il commercio presso il posteggio oggetto di controversia) e sino all'approvazione

del piano generale delle aree pubbliche e dei conseguenti provvedimenti attuativi, non pare poter legittimare il diritto (né una fondata posizione di affidamento idonea) al rinnovo della concessione. Vanno, infatti, considerati irrilevanti i presunti difetti di comunicazione in cui sarebbe incorsa l'Amministrazione, posto che il regime di proroga accordato a tutti i titolari di posteggi non vale a legittimare alcun diritto di insistenza, ritenuto incompatibile con i principi della direttiva servizi 2006/123/CE (c.d. Bolkestein), in quanto ostativo all'esplicazione della libera concorrenza. Né, tantomeno, può ammettersi l'avvenuta formazione di un rinnovo tacito della concessione originariamente rilasciata per *facta concludentia*, tale effetto non potendo essere integrato, in materia di uso dei beni pubblici (e demaniali, in particolare), dalla riscossione dei canoni da parte del Comune (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 16 febbraio 2010, n. 874): profili già evidenziati dal Collegio nella motivazione dell'ordinanza cautelare.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.873 del 13/02/2013 - Relatore: Nicola Gaviano - Presidente: Carmine Volpe

Sintesi: Non vi sono margini di tutela dell'affidamento dei precedenti concessionari, attraverso proroghe legali o amministrative, salvo casi eccezionali in cui si debba ripristinare la durata di un rapporto concessorio illegittimamente abbreviato rispetto alla sua scadenza naturale, ovvero per il tempo strettamente necessario alla definizione delle procedure per la stipula dei nuovi contratti.

Sintesi: Il divieto di rinnovo o proroga automatica dei contratti, anche se fissato dal legislatore in modo espresso solo con riguardo agli appalti di servizi, opere e forniture, esprime un principio generale attuativo di un vincolo comunitario discendente dal Trattato e, come tale, operante per la generalità dei contratti pubblici ed estensibile anche alle concessioni di beni pubblici.

Estratto: «6d Sul tema, infine, dell'obbligatoria applicabilità anche alle concessioni di beni pubblici di procedure competitive, la Sezione può senz'altro limitarsi al richiamo delle osservazioni più volte recentemente espresse sulla problematica. Con la decisione 17 maggio 2011, n. 3250, in particolare, è stato osservato quanto segue. "6.1.2.2. Ma la prospettazione dell'appellante risulta in ogni caso insuscettibile di favorevole esame quand'anche si volesse accedere alla tesi che il rapporto controverso abbia la consistenza della concessione di beni pubblici; anche in questo caso, infatti, l'ente locale sarebbe stato tenuto a dare corso ad una procedura competitiva per la scelta del concessionario. Sul punto il collegio non intende discostarsi dai più recenti approdi della giurisprudenza costituzionale ed amministrativa (cfr. Corte cost., 20 maggio 2010, n. 180; Cons. St., sez. V, 7 aprile 2011, n. 2151, cui si rinvia a mente dell'art. 74 c.p.a.), in forza dei quali: a) la mancanza di una procedura competitiva circa l'assegnazione di un bene pubblico suscettibile di sfruttamento economico, introduce una barriera all'ingresso al mercato, determinando una lesione alla parità di trattamento, al principio di non discriminazione ed alla trasparenza tra gli operatori economici, in violazione dei principi comunitari di concorrenza e di libertà di stabilimento; b) anche dopo il Trattato di Lisbona, l'indifferenza comunitaria alla qualificazione nominale delle fattispecie consente di sottoporre al nucleo essenziale dei principi di evidenza pubblica l'affidamento di concessioni su beni pubblici, senza che a ciò vi osti la generica deduzione della occasionale partecipazione del privato all'esercizio dei pubblici poteri, dovendosi a tal fine riscontrare,

con certezza, la traslazione effettiva di poteri pubblici autoritativi (del tutto indimostrata nel caso di specie);c) non vi sono margini di tutela dell'affidamento dei precedenti concessionari, attraverso proroghe legali o amministrative, salvo casi eccezionali in cui si debba ripristinare la durata di un rapporto concessorio illegittimamente abbreviato rispetto alla sua scadenza naturale, ovvero per il tempo strettamente necessario alla definizione delle procedure per la stipula dei nuovi contratti (anche tale circostanza è rimasta indimostrata nel caso di specie)"(sentenza n. 3250/2011 cit.; nello stesso senso cfr. anche le decisioni della Sez. VI, 22 marzo 2011, n. 1747, e 31 gennaio 2011, n. 714). Analogamente, con la sentenza 7 aprile 2011, n. 2151, si è osservato:"In definitiva la legislazione vigente, partendo dal presupposto che la procrastinazione meccanica del termine originario di durata di un contratto sottrarrebbe in modo intollerabilmente lungo un bene economicamente contendibile alle dinamiche fisiologiche del mercato, non consente di procedere al rinnovo o alla proroga automatica dei contratti in corso, ma solo alla loro proroga espressa per il tempo strettamente necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica. 3.2. La Sezione deve poi rimarcare, a confutazione del diverso avviso espresso dal Primo Giudice, che il divieto in esame , pure se fissato dal legislatore in modo espresso, esso con riguardo agli appalti di servizi, opere e forniture, esprime un principio generale attuativo di un vincolo comunitario discendente dal Trattato e, come tale, operante per la generalità dei contratti pubblici ed estensibile anche alle concessioni di beni pubblici (così Cons. Stato , sez. VI, 21 maggio 2009 , n. 3145; n. 3642/2008; Cons. Stato, V, n. 2825/2007; VI, n. 168/2005). L'obbligo di dare corpo a procedure di evidenza pubblica deriva, infatti, in via diretta dai principi del Trattato dell'Unione Europea, direttamente applicabili a prescindere dalla ricorrenza di specifiche norme comunitarie o interne, in guisa da tenere in non cale disposizioni interne di segno opposto" (sentenza n. 2151/2011 citata).»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE I MILANO n.2843 del 22/11/2012 - Relatore: Alberto Di Mario -
Presidente: Francesco Mariuzzo

Sintesi: Deve escludersi che la richiesta di pagamento del canone di occupazione avvenuto medio tempore costituisca manifestazione della volontà dell'amministrazione di concedere di nuovo l'area al privato: è compito, infatti, della Ragioneria comunale quello di riscuotere i canoni di occupazione indipendentemente dall'esistenza di un titolo e fino all'avvenuta liberazione dell'area a titolo non già del previgente rapporto, ma della sola occupazione abusiva.

Estratto: «Deve poi escludersi che la richiesta di pagamento del canone di occupazione avvenuto medio tempore costituisca manifestazione della volontà dell'amministrazione di concedere di nuovo l'area al privato: è compito, infatti, della Ragioneria comunale quello di riscuotere i canoni di occupazione indipendentemente dall'esistenza di un titolo e fino all'avvenuta liberazione dell'area a titolo non già del previgente rapporto, ma della sola occupazione abusiva.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n.5707 del 11/04/2012 - Relatore: Francesco Tirelli -
Presidente: Paolo Vittoria

dall'allegato S/3, lettera e)-ter, dalla legge regionale n. 4 novembre 2002, n. 33 e cioè per un periodo che varia da sei a venti anni. La terza ipotesi è quella prevista nell'art. 5, comma 4, per effetto del quale il titolare di una concessione in corso di validità al momento dell'entrata in vigore della legge regionale, se ha eseguito lavori di pubblica utilità previsti dal Comune e non rientranti in quelli dei precedenti commi, può chiedere la modifica della durata della concessione per un periodo tra i due e i quattro anni. Ebbene, per quanto attiene alle fattispecie di cui all'art. 5, commi 2 e 3, valgono le considerazioni fatte con riferimento all'art. 4 della legge della Regione Marche n. 7 del 2010, atteso che si prevedono proroghe delle concessioni demaniali in corso, in violazione dell'art. 1, comma 18, del d.l. n. 194 del 2009 e, conseguentemente, dell'art. 117, primo comma, Cost. Alla luce delle considerazioni in precedenza svolte la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute nell'art. 5, commi 2 e 3, della legge regionale impugnata si estende, per consequenzialità logica, anche a quelle previste nei commi 1 e 4 del medesimo articolo.»

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> RESPONSABILITÀ CIVILE

CORTE D'APPELLO DI PALERMO, SEZIONE III CIVILE del 20/12/2011 - Relatore: Antonino Di Pisa
- Presidente: Vito Ivan Marino

Sintesi: Il titolare della concessione demaniale marittima non è responsabile dei danni occorsi al soggetto che, passeggiando sulla battigia, sia caduto a terra scivolando su alcune rocce a pelo d'acqua non segnalate qualora gli scogli emergessero al di sopra del livello del mare e quindi la situazione di pericolo fosse facilmente percepibile e visibile.

Estratto: «Correttamente il primo giudice ha richiamato i principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., secondo cui il caso fortuito, che esclude tale tipo di responsabilità, deve intendersi nel senso più ampio, comprensivo della condotta colpevole, impreveduta ed imprevedibile, dello stesso danneggiato (Cass. sezione III, 28.10.2009, n. 22807; Cass. sezione III, 19.2.2008, n. 4279 Cass. sezione III, 6.2.2007, n. 2563). Orbene, nel caso di specie risulta sufficientemente dimostrato come, in occasione dell'incidente de quo, il (omissis) abbia omesso di tenere quel comportamento prudente e diligente, solitamente esigibile da una persona di normale avvedutezza. In primo luogo, va rilevato che la situazione di pericolo, costituita dalla presenza degli scogli sulla battigia, era facilmente percepibile e visibile, posto che, come riferito dagli stessi testi di parte attrice, (omissis), gli scogli emergevano al di sopra del livello del mare. Ciò posto, è stato giustamente osservato dal Tribunale che, è sicuramente noto a qualsiasi persona di media avvedutezza che, gli scogli lambiti dall'acqua marina diventano inevitabilmente scivolosi, anche per la presenza della microvegetazione, che cresce sugli stessi per la presenza dell'acqua, il che avrebbe dovuto consigliare all'appellante, una volta avvistati gli scogli, di evitare prudentemente di camminare sugli stessi, cosa non certo di difficile attuazione. Peraltro, la condotta del (omissis) appare ancora più imprudente, se è vero che, come riferito dai teste (omissis), anche quest'ultimo, poco prima del verificarsi dell'incidente, stava cadendo, il che ancor di più avrebbe dovuto indurre l'appellante ad allontanarsi dalla zona in cui erano presenti gli scogli. Ed a tale riguardo, la Cassazione ha osservato che, quanto più la situazione di possibile pericolo è tale - come nella specie - da

essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale della condotta imprudente della vittima nella causazione del danno, fino ad interrompere il nesso causale tra la cosa ed il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. Cass. sentenza n. 2563/2007, citata).Pertanto, non può che ribadirsi l'attribuzione del verificarsi dell'evento dannoso alla colpa esclusiva dell'odierno appellante, la cui condotta, alla luce di quanto sopra evidenziato, deve ritenersi connotata dal carattere dell'imprevedibilità (necessaria perché si possa parlare di caso fortuito), mentre, stante la presenza di una situazione di pericolo del tutto ovvia per una persona di normale avvedutezza, giustamente ha osservato il primo giudice come non si possa ritenere sussistente, a carico della società gestore del lido, un obbligo di segnalare il pericolo con un apposito cartello e di esercitare una particolare sorveglianza.Infine, una volta accertata la ricorrenza del caso fortuito, con la conseguente esclusione del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, resta esclusa anche la responsabilità ex art. 2043 c.c. (vedi, in tal senso, Cass. sentenza n. 22807/2009, citata), invocata dall'appellante in via alternativa.»

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

TAR CALABRIA, SEZIONE I CATANZARO n.1563 del 20/07/2016 - Relatore: Francesco Tallaro -
Presidente: Vincenzo Salamone

Sintesi: È illegittimo il provvedimento di sospensione delle concessioni demaniali marittime che non tenga in adeguata considerazione le deduzioni formulate dagli interessati in sede endoprocedimentale (nella specie riguardanti la compatibilità delle loro attività imprenditoriali con le esigenze di tutela del sito di interesse comunitario, nonché la necessità di una valutazione di incidenza), rispondendo ad esse con una mera formula di stile.

Estratto: «15) dai provvedimenti impugnati risulta che l'amministrazione comunale non abbia tenuto in adeguate considerazioni le deduzioni formulate dalle ricorrenti in sede endoprocedimentale, laddove esse hanno sostenuto che le loro attività imprenditoriali sono compatibili con le esigenze di tutela del sito di interesse comunitario e hanno inoltre sostenuto la necessità di una valutazione di incidenza;16) infatti, a fronte di tali argomentazioni viene adoperata una mera formula di stile ("nella suddetta nota, non vengono indicate ragioni di fatto o di diritto ostative alla conclusione del presente procedimento");17) pertanto, i provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti debbono, per tale assorbente ragione, essere annullati, salve le successive determinazioni dell'amministrazione;»

TAR CAMPANIA, SEZIONE I SALERNO n.331 del 22/02/2012 - Relatore: Giovanni Grasso -
Presidente: Antonio Onorato

Sintesi: Allorquando il titolare della concessione, avuta notizia del venir meno dei motivi

che avevano dato luogo alla sospensione della concessione demaniale marittima, si è indotto a rappresentare tale circostanza all'Amministrazione chiedendone la revoca, quest'ultima ha il dovere di istruire il procedimento e concluderlo con un provvedimento formale ed espresso.

Estratto: «essere conseguentemente accolto. Non vi è alcun dubbio, infatti, sul punto che (non essendo la concessione di cui è titolare la ricorrente revocata ma semplicemente sospesa, sul presupposto che l'area non fosse più nella disponibilità dello stesso Comune), allorquando il titolare della concessione, avuta notizia del venir meno dei motivi che avevano dato luogo alla ridetta sospensione, si è indotto a rappresentare tale circostanza all'Amministrazione chiedendone la revoca, quest'ultima ha il dovere di istruire il procedimento e concluderlo con un provvedimento formale ed espresso, in virtù dei principi di correttezza e buona fede che devono informare l'attività dell'Amministrazione ed i suoi rapporti con i soggetti privati, tanto più se, come nella specie, titolari di specifico affidamento derivante, giusta le esposte premesse in fatto, dal pendente rapporto concessorio. A tale dovere l'Amministrazione si è immotivatamente sottratta, dovendo per ciò solo discenderne statuizione dell'obbligo di pronunziarsi, nei sensi e nei termini di cui al dispositivo che segue. Non può, peraltro, allo stato degli atti accedersi sin d'ora al positivo apprezzamento della fondatezza della pretesa (al qual fine appare ostativo il carattere obiettivamente litigioso dei contrapposti interessi delle parti, stante la perdurante pendenza di contenzioso attivato dalla stessa ricorrente avverso il provvedimento olim dispositivo della sospensione della concessione (si tratta del procedimento, pendente dinanzi all'intestato Tribunale, recante R.G. n. 1461/2008).»

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> TIPOLOGIE

TAR CAMPANIA, SEZIONE VII NAPOLI n.3293 del 09/07/2012 - Relatore: Marina Perrelli -
Presidente: Alessandro Pagano

Sintesi: Il D.P.R. n. 509/1997, diretto a disciplinare il procedimento di concessione dei beni del demanio marittimo destinati alla nautica da diporto, individua all'art. 2 tre tipologie di strutture: a) il porto turistico, ovvero il complesso di strutture amovibili e inamovibili dirette a servire la nautica da diporto anche mediante apprestamento di servizi complementari; b) l'approdo turistico, ovvero la porzione di porti polifunzionali destinata a servire la nautica anche mediante apprestamento di servizi complementari; c) il punto d'ormeggio, caratterizzato dalla presenza di impianti di non difficile rimozione e destinata ad offrire servizi minimi.

Estratto: «8. In via preliminare occorre rammentare che il D.P.R. n. 509/1997, diretto a disciplinare il procedimento di concessione dei beni del demanio marittimo destinati alla nautica da diporto, individua all'art. 2 tre tipologie di strutture: a) il porto turistico, ovvero il complesso di strutture amovibili e inamovibili dirette a servire la nautica da diporto anche mediante apprestamento di servizi complementari; b) l'approdo turistico, ovvero la porzione di porti polifunzionali destinata a servire la nautica anche mediante apprestamento di servizi complementari; c) il punto d'ormeggio, caratterizzato dalla presenza di impianti di non

difficile rimozione e destinata ad offrire servizi minimi.8.1. Tutte e tre le predette tipologie rientrano nel concetto di attività con finalità turistico-ricreativa, essendo indubbio che la nautica da diporto persegue tale finalità: con la differenza, però, che nelle prime due tipologie assume carattere prevalente, a prescindere dalla complessità tecnica di realizzazione, l'elemento infrastrutturale (strutture amovibili e inamovibili) che si affianca a quello funzionale dell'apprestamento dei servizi complementari, mentre nella terza tipologia l'elemento strutturale è marginale (impianti di non difficile rimozione) e quello funzionale è limitato "ai servizi minimi".8.2. Tale distinzione trova conferma anche nella disciplina dettata per le modalità di affidamento dei beni demaniali destinati ad ospitare siffatte strutture portuali, in quanto per i porti e gli approdi è prevista una procedura che si ispira chiaramente a metodologie comparatistiche e, dunque, basata sul confronto competitivo, mentre per i punti di ormeggio si rinvia ai principi di celerità e snellezza prescritti per le altre strutture di interesse turistico-ricreativo.8.3. E, infatti l'art. 4, comma 3, del rammentato D.P.R. per il rilascio delle concessioni demaniali marittime relative a porti e approdi (art. 2, comma 1, lettere a e b), fa riferimento esplicito alla presentazione eventuale di domande concorrenti, l'art. 5, comma 6 (in tema di valutazione dei progetti preliminari), prevede che "la conferenza di servizi decide sulle istanze ... individuando, con provvedimento motivato, l'istanza ammessa alle successive fasi della procedura", mentre il successivo comma 7 prescrive il criterio della pubblica gara in caso di istanze parimenti meritevoli sul piano della valorizzazione turistica ed economica della regione, della tutela del paesaggio e dell'ambiente nonché della sicurezza della navigazione.8.4. D'altra parte, se la ratio del comma 18 dell'art. 1 del D.L. n. 194/2009 è di consentire alle imprese, che avevano operato cospicui investimenti nella prospettiva di godere di un certo periodo di permanenza nella assegnazione del bene, di avere il tempo necessario per poter rientrare dai suddetti investimenti, analoga esigenza non può essere invocata per le imprese che gestivano approdi e porti turistici, in quanto per tali strutture sin dal 1997 era stato introdotto il principio di concorrenza ai fini della assegnazione del bene demaniale deputato ad ospitarle. Di qui l'insussistenza di un qualsivoglia diritto di insistenza per tali ultime fattispecie e, dunque, di un possibile legittimo affidamento circa la assegnazione dei relativi beni demaniali per un determinato periodo di tempo. 8.5. La predetta ricostruzione trova conforto anche nella circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 6105 del 6.5.2010 con la quale si chiarisce che l'art. 1, comma 18, "si applica anche alle concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto i punti di ormeggio di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 509/1997, in considerazione della prevalente valenza turistica rispetto a quella di infrastruttura per la nautica da diporto (...) e del fatto che l'art. 1, comma 3, del citato D.P.R. stabilisce che "le concessioni di demanio marittimo per la realizzazione di punti di ormeggio (cioè, ai sensi dell'articolo 2, lettera c), sono rilasciate, secondo i principi di celerità e snellezza con le procedure vigenti in materia di strutture di interesse turistico – ricreativo. Proprio tale specifica normativa, ispirata a criteri di snellezza del procedimento, celerità, efficienza ed economicità, in vista della particolare tenuità delle installazioni, costituisce un'ulteriore ragione per far rientrare tali concessioni nell'ambito di quelle di prevalente valenza turistico – ricreativa".»

TAR PUGLIA, SEZIONE I LECCE n.546 del 24/03/2011 - Relatore: Massimo Santini - Presidente: Carlo Dibello

Sintesi: Né il criterio della localizzazione né quello della caratteristica tecnica delle opere sono sufficienti a distinguere l'approdo turistico dal punto d'ormeggio: i due criteri, in realtà, devono in realtà porsi a completamento e sussidio di quello che costituisce il vero criterio di differenziazione, ossia quello funzionale che trova fondamento nell'art. 2, co. 1, del D.P.R. 509/1997, laddove porti ed approdi turistici sono caratterizzati, da un lato, dall'apprestamento di servizi complementari rispetto al mero ormeggio e ricovero e, dall'altro lato, i punti di ormeggio sono invece destinati ai soli natanti ed alla piccole imbarcazioni che godono al contrario di servizi per così dire "minimi" (guardiania, ormeggio, acqua e luce).

Sintesi: Gli approdi turistici, se normalmente comportano la realizzazione di impianti di difficile rimozione, nondimeno gli stessi possono essere realizzati con impianti amovibili: l'indice presuntivo di tale qualificazione sarà dunque dato non dalla amovibilità o meno degli impianti, bensì dalla presenza di servizi complementari alla nautica da diporto, quali assistenza tecnica, riparazione, esercizi commerciali, a servizio - in linea teorica - di qualunque categoria di unità di diporto.

Sintesi: Va qualificato come come "approdo turistico" la struttura in cui vengono offerti servizi a terra (es. Ristorazione/ bar/ catering, Club House, parcheggio riservato, forniture navali e assistenza tecnica); servizi al diportista (es. stazione rifornimento carburante, sommozzatore, raccolta oli esausti e rifiuti, previsioni meteo); sicurezza e business centre (es. Internet point, Internet Wi-fi on-board, Fax/Stampante, Sala riunioni e spedizioni); altri servizi (Eliporto, lavanderia, negozi di generi alimentari, noleggio bici e noleggio auto con chauffeur).

Sintesi: Ai punti di ormeggio si applica l'art. 37 cod. nav., agli approdi turistici, invece, il D.P.R. 509/1997.

Estratto: «1. Prima di affrontare il ricorso incidentale nonché quello principale, ritiene il collegio di doversi soffermare sull'esatta qualificazione del rapporto sostanziale di cui si discute. In particolare, occorrerà stabilire se la concessione in essere (quella ossia di Bleu Salento) e quella richiesta dalla ricorrente riguardino o meno strutture da qualificare alla stregua di "punti di ormeggio" oppure di "approdi turistici". La distinzione si rivela fondamentale, in particolare, per quanto riguarda il regime normativo applicabile con riferimento alle modalità di affidamento e rinnovo delle relative concessioni (art. 37 cod. nav. e D.L. 194 del 2009 nel primo caso, DPR n. 509 del 1997 nel secondo). Al riguardo si osserva che, come del resto evidenziato dal Ministero dei trasporti e della navigazione nella circolare n. 17 del 27 settembre 2000, né il criterio della localizzazione né quello della caratteristica tecnica delle opere sono sufficienti a distinguere l'approdo turistico dal punto d'ormeggio. Da un lato, infatti, è ipotizzabile la realizzazione di un punto d'ormeggio all'interno di un ambito portuale; dall'altro lato, la tecnologia e la scienza delle costruzioni hanno raggiunto livelli di affinamento tali da rendere ipotizzabile la realizzazione di approdi turistici con il solo utilizzo di strutture di facile e pronta rimozione. I due criteri sopra ricordati devono in realtà porsi a completamento e sussidio di quello che costituisce il vero criterio di differenziazione: si tratta di un criterio prevalentemente funzionale (e non meramente strutturale, come peraltro paventato dalla difesa delle amministrazioni resistenti) che trova fondamento nell'art. 2, comma 1, del DPR n. 509 del 1997, laddove porti ed approdi turistici [lettere a) e b)] sono

apprezzamenti conclusivi risultano congruamente formulati. Quando il legislatore pone un divieto espresso per talune categorie di strade e nel contempo autorizza l'installazione in altre, è pacifico che il potere attribuito all'amministrazione per le seconde non può ritenersi in toto vincolato, se non in via generale all'osservanza delle norme che disciplinano il settore: in sede di rilascio del provvedimento l'ente proprietario della strada deve accertare il rispetto di tutte le condizioni poste dal legislatore e – poiché l'obiettivo primario è quello di salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale e la pubblica incolumità – esso può legittimamente inibire la collocazione dei cartelli su tutte le tipologie di strade quando emergano circostanze ostative al perseguimento di quell'obiettivo (T.A.R. Toscana, sez. III – 11/6/2004 n. 2047). I rilievi compiuti nel corso del sopralluogo dai tecnici dell'amministrazione sono sufficientemente puntuali ed esaurienti e danno conto delle condizioni ostative al rilascio dei titoli autorizzatori, mettendo in luce le concrete caratteristiche dell'arteria. 1.4 Occorre anche precisare che, secondo la giurisprudenza, la valutazione della pericolosità dei cartelli pubblicitari è rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione e, in quanto tale, non è censurabile in sede di legittimità se non per errori di valutazione o vizi logici (T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV – 7/7/2008 n. 2886), che nella specie non ricorrono come già esposto. Peraltro, con riferimento al dedotto eccessivo sacrificio immotivatamente imposto al privato, osserva il Collegio che l'amministrazione ha correttamente optato per la preminenza delle esigenze di sicurezza della circolazione rispetto al pur rilevante interesse economico di cui sono portatori gli imprenditori del settore, con una scelta perfettamente legittima anche alla luce dei canoni costituzionali di salvaguardia dell'integrità fisica e della salute degli individui: infatti il valore dell'iniziativa economica privata della quale l'attività pubblicitaria costituisce estrinsecazione – seppur riconosciuto e protetto dalla Carta costituzionale – recede nel giudizio di bilanciamento con il valore superiore della salute individuale e collettiva, al quale è garantita la massima protezione (cfr. sentenze Sezione 28/2/2008 n. 174; 27/11/2008 n. 1702).»

PROCEDURA --> FINANZIAMENTO --> NECESSITÀ --> CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE

TAR EMILIA ROMAGNA, SEZIONE PARMA n.10 del 26/01/2011 - Relatore: Italo Caso - Presidente: Michele Perrelli

Sintesi: Legittima è la scelta di indire una gara per la scelta del partner privato cui affidare, in regime di concessione, la realizzazione dell'opera e la gestione delle relative attrezzature, con a suo carico l'onere di copertura della spesa per l'indennità di espropriazione, essendo insito in tale strumento negoziale che il privato supplisca in tutto o in parte all'ente concedente nel fornire le risorse finanziarie occorrenti allo scopo e che, quindi, la procedura si completi necessariamente dopo la ricerca del contraente privato e l'accordo con questi circa la sua partecipazione alla copertura della spesa.

Estratto: «Le restanti doglianze investono la scelta di indire una gara per la scelta del partner privato cui affidare, in regime di concessione, la realizzazione dell'opera e la gestione delle relative attrezzature, con a suo carico l'onere di copertura della spesa per l'indennità di espropriazione. Sennonché – osserva il Collegio – l'opzione per una simile forma di realizzazione dell'opera si presenta coerente con la ragion d'essere dei «contratti di

partenariato pubblico privato» che, ai sensi dell'art. 3, comma 15-ter, del d.lgs. n. 163 del 2006, sono i "...contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità ... compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati ... Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste ...", ovvero – come è stato rilevato in giurisprudenza (v. Cons. Stato, Ad. plen., 3 marzo 2008 n. 1) – costituiscono forme di cooperazione tra Amministrazioni pubbliche e soggetti privati motivate essenzialmente dalla difficoltà di reperimento delle risorse necessarie ad assicurare la fornitura di un'opera o di un servizio alla collettività, onde il ricorso a capitali ed energie private diventa in tali situazioni un mezzo quasi irrinunciabile nel difficile compito di garantire un'azione amministrativa efficiente ed efficace, fortemente improntata a criteri di economicità, anche ove si tratti solo di alleggerire gli oneri economico-finanziari delle casse pubbliche. E allora non inficia le determinazioni assunte la circostanza che il privato sia chiamato a procurare i fondi per l'espropriazione dell'area su cui deve realizzare l'opera allo stesso affidata in concessione, essendo insito in tale strumento negoziale – come si è visto – che il privato supplisca in tutto o in parte all'ente concedente nel fornire le risorse finanziarie occorrenti allo scopo e che, quindi, la procedura si completi necessariamente dopo la ricerca del contraente privato e l'accordo con questi circa la sua partecipazione alla copertura della spesa, mentre l'approvazione del progetto preliminare, non comportando la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, si colloca in una fase meramente preparatoria e per questo precede la scelta del partner privato che finanzia l'intervento pubblico.»

PROCEDURA --> INIZIO E FINE --> CONCLUSIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE

TAR CAMPANIA, SEZIONE VII NAPOLI n.3222 del 17/06/2015 - Relatore: Marina Perrelli - Presidente: Alessandro Pagano

Sintesi: La convocazione della conferenza di servizi per l'esame della domanda di concessione demaniale marittima e la pubblicazione dell'istanza ai sensi dell'art. 18 reg. es. nav. mar. sono atti endoprocedimentali inidonei a far venir meno l'inerzia della P.A. sulla domanda del soggetto interessato, il quale dunque può attivare il rimedio del rito avverso il silenzio previsto dagli art. 31 e 117 c.p.a..

Estratto: «Ritenuto - che il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei limiti di cui alla seguente motivazione;- che dalla documentazione allegata dalle parti in causa si evince che ad oggi l'Autorità Portuale non ha adottato un provvedimento espresso per definire il procedimento apertosi con l'istanza della società ricorrente, volta ad ottenere l'affidamento in concessione dell'edificio demaniale marittimo "ex C." per destinarlo ai propri uffici, nonostante la domanda sia stata presentata il 20.12.2012 e sia ormai ampiamente decorso sia il termine di cui all'art. 2 della legge n. 241/1990 che quello di 180 giorni previsto dal Regolamento di attuazione dell'art. 7 della legge n. 69/2009, approvato con delibera dell'Autorità n. 5 dell'11.1.2011;- che, infatti, la convocazione e l'espletamento della conferenza di servizi, ai sensi degli artt. 14 bis e ss. della legge n. 241/1990, e la pubblicazione

della domanda di concessione presentata dalla società ricorrente, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, con il conseguente avvio della procedura comparativa tra le ulteriori istanze pervenute in ordine all'affidamento del medesimo bene, sono atti endoprocedimentali e come tali non idonei a far venire meno l'inerzia della P.A. in assenza di un provvedimento espresso che concluda il procedimento aperto con la domanda del 20.12.2012;- che il Collegio ritiene, invece, di non potersi pronunciare sulla fondatezza della pretesa azionata dalla società ricorrente, volta ad ottenere il rilascio della concessione avente ad oggetto l'edificio demaniale "ex C.", in considerazione della discrezionalità che l'Autorità Portuale resistente deve ancora esercitare in merito alla decisione sull'ammissibilità o meno della domanda di concessione presentata l'1.9.2014 dalla società controinteressata, nonché in ordine al contenuto dell'originaria istanza di concorrenza proposta in data 5.5.2014 dalla predetta Volaviamare, circostanze del resto evidenziate dalla stessa difesa della società ricorrente nella memoria depositata il 21.4.2015 in vista dell'udienza camerale;- che il Collegio non può, dunque, accedere alla domanda proposta in via principale dalla società ricorrente, volta ad ottenere l'accertamento della fondatezza della pretesa azionata, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a., non ricorrendone i presupposti a causa dei residui margini di discrezionalità ancora esistenti in capo alla P.A. per addivenire alla definizione del procedimento;»

TAR CAMPANIA, SEZIONE II SALERNO n.1758 del 06/08/2013 - Relatore: Francesco Gaudieri - Presidente: Luigi Antonio Esposito

Sintesi: La P.A. ha l'obbligo di pronunciarsi sull'istanza di subentro formulata ex art. 46 cod. nav. dagli eredi del concessionario.

Estratto: «1.- È controversa nel presente giudizio la legittimità del silenzio - rifiuto opposto dall'amministrazione comunale di Ca. sull'istanza - diffida notificata in data 1-4.3.2013 per la riattivazione e la definizione del procedimento di materiale rilascio dei titoli concessori di subingresso nelle concessioni demaniali marittime n. 26/2002 del 26.7.2002; n. 34/2008 del 24.7.2008; (camping) e n. 11/2010 del 15.7.2010 (spiaggia) intestate al compianto sig. L.S., formulate ex art. 46 del Codice della Navigazione ed acquisite al protocollo comunale ai nn 44784 e 44786 del 13.12.2011;Nella prospettazione attorea si rappresenta che l'amministrazione comunale di Capaccio, dopo un primo atto inteso a sospendere il procedimento per l'accertamento dei requisiti, ha emesso successivamente l'ordinanza n. 283 del 23.11.2012 con la quale ha qualificato i ricorrenti "titolari delle concessioni demaniali marittime n. 26 del 26.7.2002 correlata alla n. 34 del 24.7.2008 e n. 11 del 15.7.2010", intimando loro di eseguire operazioni di "rimozione e messa in sicurezza dell'amianto negli edifici", prontamente eseguite, salvo poi a restare inerte nella definizione del procedimenti inteso al loro sub ingresso nella posizione del dante causa deceduto.2.- Il ricorso, come già detto, è fondato in relazione al principio, immanente all'agire amministrativo, per cui, indipendentemente dall'esistenza di specifiche norme che impongano ai pubblici uffici di pronunciarsi su ogni istanza non palesemente abnorme dei privati, non può dubitarsi che, in regime di trasparenza e partecipazione, il relativo obbligo sussiste ogniqualvolta esigenze di giustizia sostanziale impongano l'adozione di un provvedimento espresso, in ossequio al dovere di correttezza e buona amministrazione (art. 97 Cost.), in rapporto al quale il privato vanta una legittima e qualificata aspettativa ad un'esplicita pronuncia» (Cons. Stato, sez. IV,

14 dicembre 2004, n. 7975); per cui, in siffatte ipotesi, la mancata risposta del Comune viola il “principio generale della doverosità dell'azione amministrativa”, integrato “con le regole di ragionevolezza e buona fede” (Cons. Stato, sez. VI, 11 maggio 2007 n. 2318, Cons. Stato, sez. IV, 27 marzo 2012, n. 2468, 8 ottobre 2012, n. 5207).2.a.- Trasponendo le riferite acquisizioni giurisprudenziali al caso in esame, non può non rilevarsi che la stessa amministrazione comunale, ha qualificato i ricorrenti “titolari delle concessioni demaniali” e, con un comportamento successivo, caratterizzato da inerzia e contraddizione con i precedenti atti, non ha definito le istanze presentate, benché ritualmente diffidata.»

TAR LAZIO, SEZIONE II BIS ROMA n.7245 del 18/07/2013 - Relatore: Francesco Arzillo - Presidente: Eduardo Pugliese

Sintesi: La P.A. rimane inadempiente all'obbligo di provvedere sull'istanza di concessione demaniale anche se ha inviato la comunicazione dei motivi ostativi, dal momento che questo atto ha natura meramente interlocutoria ed è inidonea a concludere il procedimento amministrativo.

Estratto: «5. Dagli atti non risulta che l'Amministrazione, a seguito del preavviso di diniego, abbia dato conclusione al procedimento mediante l'adozione del provvedimento finale pur in presenza del relativo obbligo. Ad avviso del Collegio, l'Amministrazione è infatti tenuta a concludere il procedimento, non essendo sufficiente, in questa sede, l'adozione del preavviso di rigetto che ha carattere meramente interlocutorio (TAR Sicilia – Catania, sez. I, 22 settembre 2009, n. 1553). Né a tal fine può rilevare l'avvenuta conclusione di un procedimento affine, che rimane comunque distinto da quello che è oggetto del presente giudizio.6. Ne consegue che, attesa l'avvenuta formazione del silenzio-rifiuto impugnabile in sede giurisdizionale, il ricorso deve essere accolto nella sola parte relativa all'impugnazione del silenzio – inadempimento. Il Comune di Pomezia dovrà quindi formalmente pronunciarsi, adottando il provvedimento conclusivo del procedimento. La declaratoria di detto obbligo è limitata alla necessità di una pronuncia espressa e completa, affidata ai competenti organi, impregiudicato restando - ovviamente - l'esito delle valutazioni riservate all'Amministrazione.»

TAR PUGLIA, SEZIONE I LECCE n.1458 del 21/06/2013 - Relatore: Patrizia Moro - Presidente: Antonio Cavallari

Sintesi: Pur in presenza di un'ampia discrezionalità amministrativa nel rilascio di concessioni demaniali sussistendo il persistente potere della P.A. di regolare l'uso del territorio marittimo e costiero, deve, tuttavia, riconoscersi l'illegittimità del provvedimento con cui la P.A., non ricorrendo alcuna ipotesi di misura di salvaguardia, dispone la sospensione di ogni determinazione in merito alla domanda di concessione demaniale, rinviandola all'adozione del piano comunale delle coste, non essendo previsto alcun potere soprassessorio in ordine alla definizione del procedimento avviato con un'istanza del privato.

Estratto: «In primo luogo, pur in presenza di un'ampia discrezionalità amministrativa nel

rilascio di concessioni demaniali sussistendo il persistente potere della P.A. di regolare l'uso del territorio marittimo e costiero, deve, tuttavia, riconoscersi l'illegittimità del provvedimento con cui l'Amministrazione, non ricorrendo alcuna ipotesi di misura di salvaguardia, dispone la sospensione di ogni determinazione in merito alla domanda di concessione demaniale, rinviandola all'adozione del piano comunale delle coste, non essendo previsto alcun potere soprassessorio in ordine alla definizione del procedimento avviato con un'istanza del privato. In proposito la L.R. 17/2006 disciplinante la tutela e l'uso delle coste, all'art.17 pone dei limiti all'attività dei Comuni in attesa del piano regionale delle coste sicché, sopraggiunto quest'ultimo, tali limiti non sono più operanti, risultando il regime transitorio disciplinato dal c. 2 del medesimo articolo ove si prescrive che "fino all'approvazione dei PCC i Comuni applicano, nell'attività concessoria, esclusivamente le disposizioni rivenienti del PRC". Appare quindi evidente la illegittimità del provvedimento impugnato il quale rinviando il soddisfacimento dell'interesse pretensivo del privato a un accadimento futuro e incerto nel quando, determina un arresto a tempo indeterminato del procedimento amministrativo, e come tale, costituisce un'eccezione alla regola della necessità della conclusione del procedimento amministrativo ex art.2 L.241/1990.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE III n.2934 del 30/05/2013 - Relatore: Pierfrancesco Ungari -
Presidente: Gianpiero Paolo Cirillo

Sintesi: In assenza di diverse previsioni regolamentari, deve ritenersi che nel termine complessivo stabilito dal regolamento comunale per il rilascio del titolo abilitativo all'installazione di impianti pubblicitari debbano computarsi anche i tempi necessari ad acquisire le valutazioni di altri uffici.

Estratto: «Occorre dunque anzitutto esaminare la questione del silenzio –assenso. Non sembra dubbio che l'art. 18, comma 8, del regolamento comunale, approvato poco prima della presentazione delle istanze da parte dell'appellante, preveda la formazione del silenzio assenso «decorsi inutilmente i 60 gg. per il provvedimento conclusivo, qualora l'istanza sia completa di tutta la documentazione prevista e conforme alle norme previste dal regolamento e dal PGIP» (Piano Generale Impianti Pubblicitari). Al momento dell'adozione del primo provvedimento, il termine (non essendo stato tempestivamente interrotto dalle richieste istruttorie, come consentito dal comma 3 dell'art. 18) era scaduto, sia pure da due soli giorni. Dal fascicolo processuale non si evincono elementi informativi sufficienti per valutare la fondatezza dei molteplici profili direttamente ostativi esternati dal Comune (in particolare, rimangono dubbi: sulla natura del vincolo esistente, sull'esistenza e sulle caratteristiche dei progetti di opere pubbliche richiamati, sul rispetto delle distanze dalle strade, sull'estensione del vincolo cimiteriale, sulle interferenze rispetto alle edificazioni private concesse e alle visuali degli esercizi commerciali esistenti). Mentre sembra evidente che i motivi di sospensione specificamente opposti dal Comune riguardo ad alcuni cartelli, non sono imputabili al richiedente, dovendosi (alla luce dei principi generali, in assenza di specifiche diverse previsioni regolamentari, ed anzi in coerenza ai commi 2 e 6, dell'art. 18, che prevedono l'espletamento dell'istruttoria procedimentale da parte del responsabile del procedimento e la presentazione al dirigente di una proposta di provvedimento entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione) computare all'interno del termine complessivo di 60 giorni i tempi necessari ad acquisire le valutazioni di altri uffici

sue peculiarità, legate al fatto che l'amministrazione "impedito" ed addirittura "vietato" al Consorzio di procedere alla materiale presa di possesso delle aree in questione; sospendendo anche (per un certo periodo) gli adempimenti relativi alla loro espropriazione - poiché tali circostanze attengono unicamente al piano dei rapporti interni tra concedente e concessionario (che potranno dar luogo ad eventuali rivalsa od istanze risarcitorie del secondo nei confronti del primo) ma non rilevano né incidono, per il profilo dei rapporti esterni, sul quadro degli effetti ricollegati dalla legge all'esistenza (ed immanenza) della concessione (lo stesso Consorzio afferma che essa fu anzi rinnovata "con successivo atto del 14 ottobre 86), (Effetti) implicanti - come detto - la legittimazione passiva esclusiva del concessionario per le obbligazioni indennitarie, cui è tenuto, appunto ex lege, a far riferimento il proprietario del fondo interessato dalla procedura ablatoria.

»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n.495 del 14/07/2000 - Relatore: Giuseppe Marziale -
Presidente: Romano Panzarani

Sintesi: In caso di concessione traslativa dei poteri espropriativi, legittimato passivo in materia di determinazione dell'indennità è il concessionario.

Estratto: «qualora le opere attuative del programma straordinario per l'edilizia straordinaria di Napoli siano state oggetto di concessione traslativa, con attribuzione dei poteri connessi all'espletamento delle procedure espropriative, legittimato passivo nel giudizio di determinazione delle indennità la legittimazione è il concessionario (Cass., S.U., 2645 e 4821/98)»

TITOLO EDILIZIO --> RAPPORTO CON ALTRI PROVVEDIMENTI --> CON LA CONCESSIONE DEMANIALE

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.4847 del 21/11/2016 - Relatore: Roberto Giovagnoli -
Presidente: Ermanno de Francisco

Sintesi: Nel caso di una struttura asseritamente abusiva realizzata non su un suolo di proprietà privata, ma su un suolo di proprietà pubblica, prima ancora di stabilire quale sia il regime edilizio-urbanistico dell'opera (e, quindi, se la sua realizzazione richieda o meno un determinato titolo edilizio) è preliminare stabilire se di tratta di opera conforme al titolo che giustifica l'occupazione del suolo pubblico.

Sintesi: A fronte della riscontrata difformità rispetto al titolo che legittima l'occupazione di suolo pubblico, tutte le eventuali considerazioni volte a dimostrare la non necessità del titolo edilizio (stante la natura pertinenziale o comunque temporanea dell'opera) non sono pertinenti.

Estratto: «11. Risulta dirimente ai fini del rigetto del gravame la considerazione che l'opera realizzata dalla ricorrente, a prescindere dalla suo regime edilizio, è, comunque, difforme rispetto a quanto consentito dal Comune di Chiavari nel provvedimento (in data 17 ottobre

2009) di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico. È incontestato, invero, che rispetto all'iniziale autorizzazione, la struttura eseguita dalla ricorrente è difforme avendo la stessa aggiunto un ulteriore pannello sul lato della struttura prospiciente l'entrata dell'esercizio commerciale e una tenda (in sostituzione dell'ombrellone). A prescindere dall'incidenza che tali aggiunte hanno sulle caratteristiche di precarietà dell'opera, e, quindi, sul suo regime urbanistico, non vi è dubbio, per quel che più rileva in questa sede, che esse determinano, comunque, una oggettiva difformità rispetto a quanto consentito nel provvedimento di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico e tanto vale a giustificare l'ingiunzione di demolizione adottata dall'ente proprietario del suolo. In altri termini, va rimarcata la decisiva circostanza che nel caso di specie viene in rilievo una struttura realizzata non su un suolo di proprietà privata, ma su un suolo di proprietà pubblica: pertanto, prima ancora di stabilire quale sia il regime edilizio-urbanistico dell'opera (e, quindi, se la sua realizzazione richieda o meno un determinato titolo edilizio) è preliminare stabilire se di tratta di opera conforme al titolo che giustifica l'occupazione del suolo pubblico. A fronte della riscontrata difformità rispetto al titolo che legittima l'occupazione, tutte le considerazioni volte a dimostrare la non necessità del titolo edilizio (stante la natura pertinenziale o comunque temporanea dell'opera) non sono pertinenti, perché non valgono ad eliminare quella che rappresenta la vera giustificazione causale del provvedimento impugnato.»

TAR LAZIO, SEZIONE I QUATER ROMA n.8242 del 18/07/2016 - Relatore: Anna Bottiglieri -
Presidente: Salvatore Mezzacapo

Sintesi: L'autorizzazione doganale, rilasciata dal Direttore della circoscrizione doganale competente, ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374 (Edifici in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale), in funzione dell'esercizio dell'attività di vigilanza dell'autorità doganale sul demanio marittimo, non vale a surrogare il titolo edilizio, che resta l'unico atto abilitante ogni trasformazione del territorio anche per le opere da realizzare sul demanio marittimo, a carattere autonomo e di esclusiva competenza comunale.

Estratto: «Il tema della asserita «sanatoria doganale» si rivela inconferente sul fronte – qui solo rilevante - della carenza di titolo edilizio alla realizzazione dei manufatti pertinenziali attinti dall'ordine demolitorio, posto che l'autorizzazione doganale, in concreto qui rilasciata dal Direttore della circoscrizione doganale competente, ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374 (Edifici in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale), in funzione dell'esercizio dell'attività di vigilanza dell'autorità doganale sul demanio marittimo, non vale certo a surrogare il titolo edilizio, che resta l'unico atto abilitante ogni trasformazione del territorio (anche per le opere da realizzare sul demanio marittimo), a carattere autonomo e di esclusiva competenza comunale".»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.499 del 08/02/2016 - Relatore: Giulio Castriota Scanderbeg
- Presidente: Giuseppe Severini

Sintesi: L'autorizzazione doganale rilasciata dal Direttore della circoscrizione doganale competente, ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374 (Edifici in prossimità della

linea doganale e nel mare territoriale), in funzione dell'esercizio dell'attività di vigilanza dell'autorità doganale sul demanio marittimo, non vale a surrogare il titolo edilizio, che resta l'unico atto abilitante ogni trasformazione del territorio anche per le opere da realizzare sul demanio marittimo, a carattere autonomo e di esclusiva competenza comunale.

Estratto: «5.4 -Anche il tema della asserita "sanatoria doganale" si rivela inconferente sul fronte – qui solo rilevante - della carenza di titolo edilizio alla realizzazione dei manufatti pertinenziali attinti dall'ordine demolitorio, posto che l'autorizzazione doganale, in concreto qui rilasciata dal Direttore della circoscrizione doganale competente, ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374 (Edifici in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale), in funzione dell'esercizio dell'attività di vigilanza dell'autorità doganale sul demanio marittimo, non vale certo a surrogare il titolo edilizio, che resta l'unico atto abilitante ogni trasformazione del territorio (anche per le opere da realizzare sul demanio marittimo), a carattere autonomo e di esclusiva competenza comunale.»

TAR PUGLIA, SEZIONE III BARI n.64 del 15/01/2015 - Relatore: Maria Colagrande - Presidente: Sergio Conti

Sintesi: Poiché la competenza in materia di rilascio dei titoli edilizi è riservata al Comune, il parere negativo sulla conformità agli strumenti urbanistici delle opere da realizzarsi sul suolo demaniale non può essere disatteso dalla Regione, che, in caso contrario, finirebbe per invadere una sfera di competenza funzionale del Comune.

Estratto: «Venendo quindi all'esame delle questioni sottoposte al Collegio, va premesso che, in materia di concessioni demaniali marittime, il procedimento di evidenza pubblica risultante dall'art. 37 c. nav., dall'art. 8 regolamento di attuazione del c. nav. e dall' art. 9 della l. r. Puglia n. 17/06, prevede che la domanda avanzata da un aspirante sia resa pubblica al fine di sollecitare la presentazione di domande concorrenti, onde selezionare quella, fra tutte, che meglio consente di sfruttare e valorizzare la funzione di pubblica utilità del bene demaniale. Ai sensi degli articoli 6 e 17 l.r. 17/06 il Comune è competente a ricevere la domanda, a svolgere le attività amministrative ad essa conseguenti, restando riservata alla Regione, fino all'approvazione del piano regionale delle coste, la competenza al rilascio dei nuovi titoli concessori. La gestione del procedimento concessorio è poi dettagliatamente descritta dall'art. 3, lettera C della Convenzione sui rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di Porto Cesareo che prescrive al Comune, ricevuta l'istanza di concessione demaniale, di esprimere un parere di accoglibilità con riferimento agli aspetti urbanistici, paesaggistici e ambientali della zona richiesta ed alle previsioni del piano Comunale delle coste. Il Collegio ritiene che si tratti di un parere vincolante, almeno per quanto attiene alla compatibilità delle opere funzionali all'esercizio della concessione demaniale con la disciplina urbanistica di un suolo ricadente nel territorio comunale. Infatti, poiché la competenza in materia di rilascio dei titoli edilizi è riservata al Comune, il parere negativo sulla conformità agli strumenti urbanistici delle opere da realizzarsi sul suolo demaniale non può essere disatteso dalla Regione, che, in caso contrario, finirebbe per invadere una sfera di competenza funzionale del Comune.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.4765 del 22/09/2014 - Relatore: Umberto Realfonzo -
Presidente: Riccardo Virgilio

Sintesi: Il permesso di costruire una struttura stagionale, che non può essere considerata un'edificazione integrata stabilmente a tutti gli effetti nel contesto edilizio - urbanistico, è configurato come titolo in precario di natura temporanea, la cui validità è destinata a recedere nel contrasto con nuove previsioni urbanistiche che vietino la realizzazione di tutti i tipi di costruzioni entro una determinata fascia dal confine del demanio marittimo o dal ciglio più elevato sul mare allo scopo preciso di salvaguardare il paesaggio e l'ambiente costiero.

Estratto: «Ha poi ragione il Comune di Gallipoli anche quando afferma che l'art. 15 comma 4 del TU edilizia n. 380/2001 non si attaglia affatto alle ipotesi dei permessi temporanei in precario in quanto, come è evidente dalla sua stessa costruzione letterale, la disposizione concerne esclusivamente i permessi di costruire a titolo definitivo. In quanto basata su di un titolo precario, la struttura stagionale non poteva essere considerata un'edificazione integrata stabilmente a tutti gli effetti nel contesto edilizio - urbanistico. L'esigenza di garantire l'ineffabile applicazione di un più attuale assetto normativo del territorio, è infatti ancora maggiore in caso di permesso temporaneo in precario che, come tale, è naturalmente destinato a decadere al sopravvenire della nuova disciplina urbanistica. Del resto la decadenza del permesso a costruire in contrasto con nuove e diverse previsioni urbanistiche è atto dovuto di natura ricognitiva, avente effetti ex tunc (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 10-08-2007 n. 4423; Consiglio di Stato sez. IV 07/09/2011 n. 5028) in quanto tutela l'interesse primario al non-mantenimento in vita di titoli edilizi non più conformi alla nuova disciplina urbanistica ed edilizia della zona (cfr. Consiglio di Stato sez. III 04/04/2013 n. 1870). Il permesso di costruire n.24247/2007 si configurava quindi come titolo in precario di natura temporanea, la cui validità era destinata a recedere ex nel contrasto con le nuove previsioni urbanistiche di cui all'art. 28 NTA del nuovo PRG di Gallipoli (rubricato "Tutela della fascia costiera") che vietano la realizzazione di tutti i tipi di costruzioni entro la fascia di 500 m dal confine del demanio marittimo o dal ciglio più elevato sul mare allo scopo preciso di salvaguardare il paesaggio e l'ambiente costiero. Come esattamente denunciato col gravame n. 3213/2012, deve dunque ritenersi fondata l'argomentazione conclusiva dell'appello del Comune secondo cui, ai sensi dell'art. 21 quinquies L. 241/1990, l'ordinanza impugnata in primo grado sarebbe stata connotata da un preciso interesse pubblico al ritiro di un p.d.c. temporaneo divenuto incompatibile con le nuove, e ben più restrittive, previsioni urbanistiche degli interventi edilizi sulla costa.»

TAR CALABRIA, SEZIONE REGGIO CALABRIA n.421 del 22/07/2014 - Relatore: Angela Fontana -
Presidente: Roberto Politi

Sintesi: Nel caso di concessione demaniale marittima per stabilimento balneare che vada periodicamente rimosso per poi essere ricollocato, che abbia carattere stagionale, del tutto legittimamente l'Amministrazione può pretendere il pagamento dei 'diritti di segreteria' per il rilascio periodico del titolo edilizio, in conseguenza di una dovuta attività di vigilanza e all'obbligo di verificare di volta in volta la sussistenza dei presupposti necessari per

l'ulteriore rilascio del titolo edilizio, cioè la tempestiva rimozione degli impianti e la identità delle opere da ricollocare.

Estratto: «7.2. La ricorrente deduce che i 'diritti di segreteria', in quanto relativi ad opere da realizzarsi in esecuzione di una concessione demaniale di durata decennale, dovrebbero essere corrisposti una volta soltanto per tutta la durata della concessione, diversamente ravvisandosi un eccesso di potere ed una disparità di trattamento rispetto agli altri soggetti titolari di concessioni pluriennali che corrispondono i relativi oneri di segreteria una tantum. Tale censura non risulta condivisibile. Vanno infatti nettamente distinti – sul piano procedimentale e su quello funzionale - la concessione demaniale, rilasciata al fine di consentire la occupazione e l'utilizzazione del bene demaniale, e i titoli edilizi necessari per realizzare sul bene demaniale le opere ed i manufatti necessari per la sua utilizzabilità. Infatti, il provvedimento con cui viene rilasciata la concessione demaniale consente al privato di utilizzare un bene appartenente al patrimonio pubblico, mentre il provvedimento che abilita alla realizzazione di strutture edilizie consentire un mutamento dell'assetto del territorio, ove risulti la coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti. Nelle specie, inoltre, è decisivo considerare che la concessione demaniale, pur decennale, si caratterizza per la stagionalità della attività svolta dalla società ricorrente: essa gestisce uno stabilimento balneare che va periodicamente rimosso per poi essere ricollocato, con il conseguente potere-dovere dell'Amministrazione di volta in volta di verificare che effettivamente vi sia la rimozione degli impianti e di rilasciare conseguentemente il titolo edilizio di carattere stagionale per la loro installazione ad tempus. In altre parole, poiché la concessione demaniale marittima di cui è titolare la società, pur avendo natura decennale, ha carattere stagionale, del tutto legittimamente l'Amministrazione ha preteso il pagamento dei 'diritti di segreteria' per il rilascio periodico del titolo edilizio, conseguente ad una dovuta attività di vigilanza e all'obbligo di verificare di volta in volta la sussistenza dei presupposti necessari per l'ulteriore rilascio del titolo edilizio (cioè la tempestiva rimozione degli impianti e la identità delle opere da ricollocare): è dunque pienamente rispettato anche il principio di corrispettività, poiché il rinnovato pagamento degli 'oneri di segreteria' si pone in correlazione al rinnovato svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.2990 del 12/06/2014 - Relatore: Raffaele Potenza -
Presidente: Marzio Branca

Sintesi: La concessione demaniale, in quanto costitutiva di posizioni private insistenti su bene pubblico, riceve una normazione speciale che non ne permette l'equiparazione ad una ordinaria concessione edilizia.

Estratto: «Quest'ultimo rilievo, ad avviso del Collegio, assume carattere decisivo. Sotto il profilo generale deve ribadirsi anzitutto che la concessione demaniale, in quanto costitutiva di posizioni private insistenti su bene pubblico, riceve in effetti una normazione speciale che non ne permette l'equiparazione ad una ordinaria concessione edilizia. In particolare, l'art. 824 del codice civile è del tutto chiaro nel porre la cennata disciplina, peraltro menzionando espressamente i cimiteri. In tale quadro, le varianti-differmità edilizie dalla concessione cimiteriale, a differenza di quelle che afferiscono ad titolo edificatorio ordinario, non vedono in uno strumento urbanistico la fonte rispetto alle quali può ponderarsi la loro legittimità,